

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizioni.....
Art. 2	Classificazione per ramo.....
Art. 3	Finalità della vigilanza.....
Art. 4	Ministro delle Attività Produttive.....
Art. 5	Autorità di vigilanza.....
Art. 6	Destinatari della vigilanza.....
Art. 7	Reclami.....
Art. 8	Disposizioni comunitarie.....
Art. 9	Regolamenti e altri provvedimenti.....
Art. 10	Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.....

TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA

CAPO I Disposizioni generali

Art. 11	Attività assicurativa.....
Art. 12	Operazioni vietate.....

CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 13	Autorizzazione.....
Art. 14	Requisiti e procedura.....
Art. 15	Estensione ad altri rami.....
Art. 16	Accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.....
Art. 17	Procedura per l'accesso in regime di stabilimento.....
Art. 18	Accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro.....
Art. 19	Procedura per l'accesso in libertà di prestazione di servizi.....
Art. 20	Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
Art. 21	Accesso all'attività in regime di stabilimento e di libera di prestazione di servizi in uno Stato terzo..
Art. 22	Condizioni di accesso in libertà di prestazione di servizi da sedi secondarie situate in altri Stati membri.....

CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

Art. 23	Accesso all'attività in regime di stabilimento.....
Art. 24	Accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi.....
Art. 25	Rappresentante per la gestione dei sinistri.....
Art. 26	Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.....
Art. 27	Rispetto delle norme di interesse generale.....

CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

Art. 28	Accesso all'attività in regime di stabilimento.....
Art. 29	Divieto di operare in regime di libertà di prestazione di servizi.....

TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

CAPO I Disposizioni generali

Art. 30	Requisiti organizzativi dell'impresa.....
Art. 31	Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita.....
Art. 32	Determinazione delle tariffe dei contratti relativi ai rami vita.....

Art. 33	Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Art. 34	Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile autoveicoli e natanti
Art. 35	Determinazione delle tariffe dei contratti relativi ai rami responsabilità civile autoveicoli e natanti ...

CAPO II

Riserve tecniche dei rami vita e danni

Art. 36	Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37	Riserve tecniche dei rami danni

CAPO III

Attività a copertura delle riserve tecniche

Art. 38	Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
Art. 39	Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40	Regole sulla congruenza
Art. 41	Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
Art. 42	Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 43	Riserve tecniche relative all'attività esercitata in stabilimento negli Stati terzi

CAPO IV

Margine di solvibilità

Art. 44	Margine di solvibilità
Art. 45	Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari
Art. 46	Quota di garanzia
Art. 47	Cessione dei rischi in riassicurazione

CAPO V

Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

Art. 48	Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49	Riserve tecniche
Art. 50	Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
Art. 51	A agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52	Nozione
Art. 53	Attività esercitabili
Art. 54	Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55	Autorizzazione
Art. 56	Altre norme applicabili

TITOLO V

ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 57	Attività di riassicurazione
Art. 58	Autorizzazione
Art. 59	Requisiti e procedura
Art. 60	Esercizio dell'attività di riassicurazione
Art. 61	Requisiti organizzativi
Art. 62	Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 63	Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 64	Retrocessione dei rischi

CAPO II

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

Art. 65	Attività in regime di stabilimento
Art. 66	Attività in regime di libera prestazione di servizi

TITOLO VI ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

CAPO I

Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 67	Autorizzazioni
Art. 68	Obblighi di comunicazione.....
Art. 69	Comunicazione degli accordi di voto
Art. 70	Richiesta di informazioni.....
Art. 71	Partecipazioni indirette
Art. 72	Nozione di controllo
Art. 73	Sospensione del diritto di voto.....
Art. 74	Protocolli di autonomia

CAPO II

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Art. 75	Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali
Art. 76	Requisiti dei partecipanti
Art. 77	Norme applicabili al consiglio di gestione, al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione

CAPO III

Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 78	Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 79	Obblighi di comunicazione.....
Art. 80	Vigilanza prudenziale

CAPO IV

Gruppo assicurativo

Art. 81	Gruppo assicurativo
Art. 82	Impresa capogruppo
Art. 83	Impresa di partecipazione capogruppo.....
Art. 84	Partecipazioni nell'impresa di partecipazione capogruppo
Art. 85	Albo delle imprese capogruppo
Art. 86	Poteri di indagine.....
Art. 87	Disposizioni di carattere generale.....

TITOLO VII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO I

Disposizioni generali sul bilancio

Art. 88	Ambito di applicazione.....
Art. 89	Imprese partecipate.....
Art. 90	Imprese del gruppo
Art. 91	Principi di redazione del bilancio
Art. 92	Schemi e criteri generali per la redazione del bilancio.....

CAPO II

Bilancio di esercizio

Art. 93	Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio
Art. 94	Deposito e pubblicazione del bilancio.....

CAPO III

Bilancio consolidato

Art. 95	Ambito di applicazione.....
Art. 96	Direzione unitaria
Art. 97	Esonero dall'obbligo di redazione.....
Art. 98	Imprese incluse nel consolidamento.....
Art. 99	Casi di esclusione dal consolidamento

CAPO IV
Libri e registri contabili

Art. 100	Libri e registri obbligatori
----------	------------------------------------

CAPO V
Revisione contabile

Art. 101	Revisione contabile del bilancio
Art. 102	Attuario nominato dalla società di revisione.....
Art. 103	Accertamenti sulla gestione contabile ed impugnativa del bilancio.....
Art. 104	Revoca dell'incarico all'attuario revisore.....

TITOLO VIII
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

TITOLO IX
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

CAPO I
Obbligo di assicurazione

Art. 105	Obbligo di assicurazione per i veicoli a motore.....
Art. 106	Obbligo di assicurazione per i natanti.....
Art. 107	Obbligo di assicurazione in caso di gare e competizioni sportive.....
Art. 108	Soggetti esclusi dall'assicurazione
Art. 109	Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.....
Art. 110	Ufficio Centrale Italiano
Art. 111	Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 112	Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 113	Massimali di garanzia.....

CAPO II
Esercizio dell'assicurazione

Art. 114	Imprese autorizzate.....
Art. 115	Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto.....
Art. 116	Obbligo a contrarre.....
Art. 117	Divieto di abbinamento.....
Art. 118	Formule tariffarie
Art. 119	Attestazione sullo stato del rischio.....
Art. 120	Diritto di recesso.....
Art. 121	Banca dati sinistri
Art. 122	Funzioni del Ministero delle Attività Produttive

CAPO III
Risarcimento del danno

Art. 123	Risarcimento del danno alla persona
Art. 124	Danno alla persona di non lieve entità.....
Art. 125	Danno biologico per lesioni di lieve entità.....
Art. 126	Pluralità di danneggiati e supero del massimale.....
Art. 127	Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

CAPO IV
Procedure liquidative

Art. 128	Denuncia di sinistro
Art. 129	Azione diretta del danneggiato
Art. 130	Proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni
Art. 131	Diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni ..
Art. 132	Stato di bisogno del danneggiato
Art. 133	Procedura rapida di risarcimento del danno
Art. 134	Adempimenti connessi al risarcimento del danno.....

CAPO V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

Art. 135	Procedura di risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
----------	---

Art. 136	Mandatario per la liquidazione dei sinistri.....
Art. 137	Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica.....
Art. 138	Centro di informazione

CAPO VI **Disciplina dell'attività peritale**

Art. 139	Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo
Art. 140	Iscrizione nel ruolo
Art. 141	Deroga per le imprese di assicurazione
Art. 142	Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo
Art. 143	Requisiti per l'iscrizione nel ruolo
Art. 144	Cancellazione dal ruolo e reinscrizione

TITOLO X **DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI RISCHI ED OPERAZIONI ASSICURATIVE**

CAPO I **Coassicurazione comunitaria**

Art. 145	Requisiti
Art. 146	Determinazione dell'oggetto della delega
Art. 147	Coassicuratore delegatario.....

TITOLO XI **CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI COASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE**

CAPO I **Disposizioni generali**

Art. 148	Nozione
Art. 149	Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
Art. 150	Agenti di assicurazione.....
Art. 151	Contratti stipulati con mutue assicuratrici
Art. 152	Assicurazioni contro i rischi della navigazione.....
Art. 153	Efficacia della proposta
Art. 154	Prova del contratto
Art. 155	Assicurazione in nome altrui.....
Art. 156	Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.....
Art. 157	Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Art. 158	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art. 159	Assicurazione in nome o per conto di terzi
Art. 160	Inesistenza del rischio
Art. 161	Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Art. 162	Diminuzione del rischio.....
Art. 163	Aggravamento del rischio
Art. 164	Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

CAPO II **L'assicurazione contro i danni**

Art. 165	Interesse all'assicurazione.....
Art. 166	Durata dell'assicurazione
Art. 167	Polizze all'ordine e al portatore.....
Art. 168	Mancato pagamento del premio
Art. 169	Limiti del risarcimento.....
Art. 170	Danni cagionati da vizio della cosa.....
Art. 171	Assicurazione parziale.....
Art. 172	Valore della cosa assicurata.....
Art. 173	Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.....
Art. 174	Assicurazione presso diversi assicuratori.....
Art. 175	Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Art. 176	Avviso all'impresa di assicurazione in caso di sinistro
Art. 177	Obbligo di salvataggio
Art. 178	Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
Art. 179	Diritto di surrogazione dell'impresa di assicurazione
Art. 180	Assicurazione della responsabilità civile.....
Art. 181	Alienazione delle cose assicurate.....
Art. 182	Legge applicabile

CAPO III**Particolari contratti di assicurazione contro i danni**

Art. 183	Assicurazione di tutela giudiziaria.....
Art. 184	Diritti dell'assicurato.....
Art. 185	Assicurazione di assistenza

CAPO IV**Le assicurazioni contro i danni alla persona**

Art. 186	Nozione
----------	---------------

CAPO V**L'assicurazione sulla vita**

Art. 187	Nozione
Art. 188	Revocabilità della proposta
Art. 189	Diritto di recesso del contraente
Art. 190	Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.....
Art. 191	Assicurazione a favore di un terzo.....
Art. 192	Revoca del beneficio
Art. 193	Decadenza dal beneficio
Art. 194	Diritti dei creditori e degli eredi
Art. 195	Mancato pagamento dei premi
Art. 196	Riscatto e riduzione della polizza
Art. 197	Cambiamento di professione dell'assicurato
Art. 198	Suicidio dell'assicurato
Art. 199	Legge applicabile

CAPO VI**La capitalizzazione**

Art. 200	Nozione
----------	---------------

CAPO VII**La coassicurazione**

Art. 201	Coassicurazione.....
Art. 202	Determinazione dell'oggetto della delega.....

CAPO VIII**La riassicurazione**

Art. 203	Prova.....
Art. 204	Efficacia del contratto

CAPO IX**Disposizioni finali**

Art. 205	Norme inderogabili
----------	--------------------------

TITOLO XII**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO****CAPO I****Disposizioni generali**

Art. 206	Pubblicità dei contratti
----------	--------------------------------

CAPO II**Obblighi di informazione**

Art. 207	Informativa al contraente nei rami vita.....
Art. 208	Informativa al contraente nei rami danni.....

CAPO III**Condizioni di contratto**

Art. 209	Criteri di redazione
Art. 210	Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori relativi a contratti collegati a indici e a fondi di investimento

All. A	Nota informativa per i rami vita.....
--------	---------------------------------------

TITOLO XIII VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

CAPO I Disposizioni generali

Art. 211	Poteri di intervento
Art. 212	Poteri di indagine.....
Art. 213	Obblighi di informativa
Art. 214	Disposizioni di carattere generale.....

CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 215	Imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica.....
Art. 216	Imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi
Art. 217	Sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 218	Imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi
Art. 219	Modificazioni statutarie
Art. 220	Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 221	Trasferimento del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 222	Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri.....
Art. 223	Trasferimento del portafoglio di sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di Stati terzi
Art. 224	Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 225	Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione

CAPO IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari e comunicazioni alla Commissione europea

Art. 226	Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
Art. 227	Comunicazioni alla Commissione Europea ed interventi relativi alle condizioni di reciprocità con Stati terzi
Art. 228	Comunicazioni alla Commissione Europea sulle assicurazioni obbligatorie

TITOLO XIV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 229	Imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare
Art. 230	Area della vigilanza supplementare.....

CAPO II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza

Art. 231	Procedure di controllo interno.....
Art. 232	Vigilanza informativa
Art. 233	Vigilanza ispettiva.....

CAPO III Vigilanza sulle operazioni infragruppo

Art. 234	Operazioni infragruppo rilevanti.....
Art. 235	Comunicazione delle operazioni rilevanti

CAPO IV Verifica della solvibilità corretta

Art. 236	Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 237	Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 238	Calcolo della situazione di solvibilità corretta.....
Art. 239	Cooperazione con le altre autorità di vigilanza
Art. 240	Accordi per la concessione di esoneri

TITOLO XV MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

CAPO I Misure di salvaguardia

Art. 241	Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
Art. 242	Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia
Art. 243	Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa di assicurazione
Art. 244	Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 245	Misure per la salvaguardia degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione in caso di revoca dell'autorizzazione
Art. 246	Disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in altri Stati membri ed alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi
Art. 247	Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa.....
Art. 248	Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.....

CAPO II Misure di risanamento

Art. 249	Commissario per il compimento di singoli atti.....
Art. 250	Commissario per la gestione provvisoria.....
Art. 251	Amministrazione straordinaria
Art. 252	Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 253	Organi della procedura di amministrazione straordinaria.....
Art. 254	Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 255	Adempimenti iniziali.....
Art. 256	Adempimenti finali
Art. 257	Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 258	Esclusività delle procedure di risanamento previste nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.....
Art. 259	Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati.....

CAPO III Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 260	Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
Art. 261	Liquidazione volontaria dell'impresa di assicurazione
Art. 262	Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
Art. 263	Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
Art. 264	Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione

CAPO IV Liquidazione coatta amministrativa

Art. 265	Liquidazione coatta amministrativa.....
Art. 266	Organi della procedura.....
Art. 267	Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 268	Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 269	Effetti del provvedimento di liquidazione nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.....
Art. 270	Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.....
Art. 271	Adempimenti iniziali.....
Art. 272	Accertamento del passivo
Art. 273	Informazione iniziale ai creditori noti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri
Art. 274	Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.....
Art. 275	Appello e ricorso per cassazione.....
Art. 276	Insinuazione tardive
Art. 277	Liquidazione dell'attivo
Art. 278	Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
Art. 279	Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 280	Ripartizione dell'attivo.....

Art. 281	Adempimenti finali
Art. 282	Concordato
Art. 283	Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 284	Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati
Art. 285	Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

CAPO V

Misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri

Art. 286	Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili
Art. 287	Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 288	Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica ..
Art. 289	Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
Art. 290	Diritti e obblighi dei partecipanti a mercati regolamentati italiani
Art. 291	Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 292	Tutela dei terzi acquirenti di beni immobili, navi o aeromobili
Art. 293	Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
Art. 294	Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro dell'impresa di assicurazione

CAPO VI

Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo

Art. 295	Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
Art. 296	Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
Art. 297	Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
Art. 298	Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
Art. 299	Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Art. 300	Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 301	Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 302	Gruppi e società non iscritte all'albo

TITOLO XVI

SISTEMI DI INDENNIZZO E GARANZIA

CAPO I

Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 303	Ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 304	Ambito di intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada per la liquidazione dei danni relativi a sinistri verificatisi in altro Stato membro dell'Unione Europea
Art. 305	Amministrazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada

CAPO II

Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

Art. 306	Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
Art. 307	Esercizio dell'azione di risarcimento dei danni
Art. 308	Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 309	Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 310	Prescrizione dell'azione
Art. 311	Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 312	Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

CAPO III

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

Art. 313	Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 314	Azione per il risarcimento dei danni
Art. 315	Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

CAPO IV

Liquidazione dei danni a cura dell'organismo di indennizzo italiano

Art. 316	Organismo di indennizzo italiano
Art. 317	Ambito di intervento dell'organismo di indennizzo italiano
Art. 318	Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

Art. 319	Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'organismo di indennizzo italiano.....
Art. 320	Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.....
Art. 321	Rimborso da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

CAPO V

Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria

Art. 322	Ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.....
Art. 323	Amministrazione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.....
Art. 324	Diritto di regresso e di surrogazione

TITOLO XVII

SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO I

Abusivismo

Art. 325	Attività abusivamente esercitata.....
Art. 326	Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 327	Abuso di denominazione assicurativa

CAPO II

Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 328	Attività oltre i limiti consentiti.....
Art. 329	Condizioni di esercizio.....
Art. 330	Assetti proprietari
Art. 331	Vigilanza supplementare
Art. 332	Altre violazioni

CAPO III

Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti

Art. 333	Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto.....
Art. 334	Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre.....
Art. 335	Documentazione contrattuale
Art. 336	Comunicazione dell'offerta, o dei motivi della mancata offerta, di risarcimento del danno
Art. 337	Comunicazioni relative alla banca dati sinistri ed al Centro di informazione italiano.....
Art. 338	Altre violazioni

CAPO IV

Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

Art. 339	Pubblicità di contratti assicurativi.....
Art. 340	Nota informativa

CAPO V

Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza

Art. 341	Doveri degli organi amministrativi.....
Art. 342	Doveri degli organi di controllo
Art. 343	Doveri della società di revisione
Art. 344	Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

CAPO VI

Intermediari e periti di assicurazione

Art. 345	Sanzioni pecuniarie relative agli intermediari ed agli intermediari collegati
----------	---

CAPO VII

Destinatari delle sanzioni amministrative e procedimento

Art. 346	Destinatari delle sanzioni pecuniarie
Art. 347	Procedura di applicazione delle sanzioni pecuniarie
Art. 348	Norme sul pagamento delle sanzioni pecuniarie

CAPO VIII

Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento

Art. 349	Intermediari, intermediari collegati e periti assicurativi.....
Art. 350	Destinatari delle sanzioni disciplinari.....
Art. 351	Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari.....
Art. 352	Provvedimenti cautelari applicabili agli intermediari.....

TITOLO XVIII DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I Disposizioni tributarie

Art. 353	Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione.....
Art. 354	Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo sulle attività patrimoniali.....
Art. 355	Unitarietà del periodo d'imposta per l'impresa in amministrazione straordinaria.....
Art. 356	Imposta di registro nei giudizi di responsabilità.....

CAPO II Contributi di vigilanza

Art. 357	Contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.....
Art. 358	Contributo di vigilanza a carico degli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione.....
Art. 359	Contributo di vigilanza a carico degli iscritti al ruolo dei periti assicurativi.....

CAPO III Disposizioni transitorie

Art. 360	Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate o già ammesse all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.....
Art. 361	Norme particolari in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche dei rami vita.....
Art. 362	Inclusione degli utili futuri nel margine di solvibilità disponibile delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita.....
Art. 363	Imprese in liquidazione coatta.....
Art. 364	Autorizzazioni rilasciate per l'assunzione di partecipazioni qualificate o del controllo di imprese di assicurazione e di riassicurazione.....
Art. 365	Intermediari già iscritti.....
Art. 366	Periti di assicurazione già iscritti.....

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 367	Istituzioni e enti esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle assicurazioni private.....
Art. 368	Regioni a statuto speciale.....
Art. 369	Esercizio congiunto dei rami vita e danni.....
Art. 370	Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.....
Art. 371	Modifiche alla legislazione vigente.....
Art. 372	Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private.....
Art. 373	Deducibilità degli accantonamenti rappresentativi delle riserve tecniche.....

CAPO V Abrogazioni

Art. 374	Norme espressamente abrogate.....
Art. 375	Entrata in vigore.....

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Definizioni*

1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
- a) "assicurazione sulla vita": le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
 - b) "assicurazione contro i danni": le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;
 - c) "attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi": l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
 - d) "attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento": l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
 - e) "autorità di vigilanza": l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
 - f) "codice in materia di protezione dei dati personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - g) "CONSAP": la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
 - h) "credito di assicurazione": ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
 - i) "elementi costitutivi del margine di solvibilità": elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.
 - j) "fondo di garanzia": un organismo creato da uno Stato membro con il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
 - k) "Fondo di garanzia delle vittime della strada": il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 332;
 - l) "impresa": la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
 - m) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - n) "impresa di assicurazione autorizzata in Italia": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia, di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;
 - o) "impresa di assicurazione comunitaria": la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
-

- p) "impresa di assicurazione extracomunitaria": la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;
 - q) "impresa di partecipazione assicurativa": un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
 - r) "impresa di partecipazione assicurativa mista": un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
 - s) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
 - t) "ISVAP": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
 - u) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - v) "localizzazione": la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
 - w) "margine di solvibilità disponibile": il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
 - x) "margine di solvibilità richiesto": ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - y) "mercato regolamentato": un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico della finanza, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico della finanza;
 - z) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
 - aa) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;
 - bb) "portafoglio del lavoro diretto italiano": tutti i contratti stipulati da imprese italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
 - cc) "portafoglio del lavoro indiretto italiano": i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
 - dd) "retrocessione": cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
 - ee) "sede secondaria" o "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
 - ff) "stabilimento": la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
-

- gg) "Stato aderente allo Spazio Economico Europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
- hh) "Stato membro" oppure "Stato europeo": uno Stato membro dell'Unione europea;
- ii) "Stato membro dell'obbligazione": lo Stato membro nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della stessa cui si riferisce il contratto;
- jj) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
- kk) "Stato membro di stabilimento": lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
- ll) "Stato membro di ubicazione del rischio": i) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; ii) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; iii) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; iv) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
- mm) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
- nn) "Stato terzo" oppure "Stato extracomunitario": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
- oo) "stretti legami": 1. il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: i) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; ii) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; iii) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; iv) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
- pp) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- qq) "testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- rr) "testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
- ss) "UCI": l'Ufficio Centrale Italiano di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 12 ottobre 1972;
- tt) "veicolo": qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

Art. 2

Classificazione per ramo

1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, connesse con fondi di investimento; IV. l'assicurazione malattia a lungo termine non

rescindibile; V. le operazioni di capitalizzazione; V. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III, del comma 1 può, con i relativi contratti, garantire in via complementare, i rischi di danni alla persona comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore); 11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore); 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore); 13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17. Tutela giudiziaria: tutela giudiziaria; 18. Assistenza: assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
4. Nei rami danni l'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami è così denominata: a) per i rami numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia"; b) per i rami numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto"; c) per i rami numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti"; d) per i rami numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche"; e) per i rami numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni"; f) per i rami numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile"; g) nei rami numeri 14 e 15, "Credito e cauzione"; h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di autorizzazione quando i medesimi rischi: a) sono connessi con il rischio principale; b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui alla al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: i) soccorso sul posto effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri; ii) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi. La disposizione

di cui alla lettera b) si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo. L'attività di assistenza descritta alla lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18, fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'art. 398, comma 1, lettera h).

7. L'ISVAP, sentite le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, adotta con provvedimento le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

Art. 3

Finalità della vigilanza

1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo particolare riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.

Art. 4

Ministro delle Attività Produttive

1. Il Ministro delle Attività Produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5

Autorità di vigilanza

1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva, previsti dalle disposizioni del presente codice e adotta ogni provvedimento utile o necessario alla sana e prudente gestione delle imprese ed alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati.
2. L'ISVAP effettua le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica ed economica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitari, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi e all'allocazione degli investimenti.
3. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione necessarie con le altre autorità degli Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza dell'attività assicurativa e riassicurativa esercitata nel territorio comunitario.
4. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

Art. 6

Destinatari della vigilanza

1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; b) dei gruppi assicurativi e dei
-

conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione; c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi; d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

Art. 7

Reclami

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura e con gli effetti previsti dal provvedimento adottato dall'Istituto.

Art. 8

Disposizioni comunitarie

1. Il Ministero delle Attività Produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.

Art. 9

Regolamenti e altri provvedimenti

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente codice sono emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. L'ISVAP stabilisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
3. I regolamenti ministeriali e i provvedimenti e le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel proprio Bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul proprio sito Internet.

Art. 10

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la COVIP, l'UIC, e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.

5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle Attività Produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione Europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi rispetto all'Unione Europea lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 *Attività assicurativa*

1. L'esercizio delle attività assicurative nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'art. 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2 è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'art. 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.
4. Le imprese di assicurazione possono inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa.

Art. 12 *Operazioni vietate*

1. Sono vietate le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona.
 2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
-

CAPO II

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 13 *Autorizzazione*

1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'art. 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'art. 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

Art. 14 *Requisiti e procedura*

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata o di società di mutua assicurazione costituita ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
 - b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale, o il fondo di garanzia, versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dall'ISVAP, tenuto conto dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
 - d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale;
 - e) i titolari di partecipazioni rilevanti devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 76 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 67;
 - f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'art. 75;
 - g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - h) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell'art. 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
 2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. Il provvedimento è motivato e comunicato all'impresa interessata entro tre mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
 3. L'ISVAP disciplina, con provvedimento, la procedura di autorizzazione, compreso il contenuto del programma di attività e della relazione tecnica, e quella di diniego dell'autorizzazione medesima. Con il medesimo provvedimento l'ISVAP può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
-

4. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 13.
5. L'ISVAP iscrive in un apposito albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

Art. 15

Estensione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'art. 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'art. 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.
4. Con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì determinate la procedura e le condizioni per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami, nonché i requisiti di capitale minimo per l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'iscrizione del provvedimento nell'albo tenuto dall'ISVAP.

Art. 16

Accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. L'impresa che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP secondo quanto è disposto nel provvedimento di cui all'art. 14, comma 3.
2. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'art. 75.

Art. 17

Procedura per l'accesso in regime di stabilimento

1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 16, ove non ravvisi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
 2. L'ISVAP non dà corso alla comunicazione qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa ovvero ritenga che il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
 3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato a norma del comma 2.
 4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP la comunicazione di cui all'art. 16. L'ISVAP trasmette all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
-

5. Qualora l'impresa intenda modificare la comunicazione effettuata, deve informarne l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 18

Accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

1. L'impresa che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3.

Art. 19

Procedura per l'accesso in libertà di prestazione di servizi

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP non dà corso alla comunicazione qualora ritenga che l'impresa non disponga di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al programma di attività presentato. Qualora non effettui la comunicazione, l'ISVAP ne informa, con provvedimento motivato, l'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. Qualora l'impresa intenda modificare la comunicazione effettuata, si applica la procedura prevista dall'art. 17, comma 5.

Art. 20

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

1. L'impresa che intende assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, possono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati.

Art. 21

Accesso all'attività in regime di stabilimento e di libera di prestazione di servizi in uno Stato terzo

1. L'impresa che intende istituire una sede secondaria in uno Stato terzo ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3.
 2. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria qualora consideri che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della
-

sede secondaria ovvero reputi che il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 75.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Art. 22

Condizioni di accesso in libertà di prestazione di servizi da sedi secondarie situate in altri Stati membri

1. L'impresa, che intende operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3.
2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni a decorrere dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto le informazioni previste dal comma 1. L'impresa comunica all'ISVAP ogni modifica alla comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 24, comma 4, e 26.

CAPO III

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Art. 23

Accesso all'attività in regime di stabilimento

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio Centrale Italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'impresa intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Art. 24

Accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio Centrale Italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui riceve la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, anche se si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

Art. 25

Rappresentante per la gestione dei sinistri

1. L'impresa che intende operare nel territorio della Repubblica in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e del pagamento dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione nonché nel contrassegno e nel certificato.

Art. 26

Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.
-

Art. 27

Rispetto delle norme di interesse generale

1. L'impresa non può stipulare contratti nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

CAPO IV**IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO**

Art. 28

Accesso all'attività in regime di stabilimento

1. L'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo e che intende esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni è preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato sul Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa, che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nomina un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, ultimo capoverso. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 75.
5. L'ISVAP determina, con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, le altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, di possedere nel territorio della Repubblica investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e di avere depositato a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla metà dell'importo minimo. Si applica l'art. 14, commi 2, 4 e 5.
6. Con il provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'art. 15 in quanto compatibile.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 29

Divieto di operare in regime di libertà di prestazione di servizi

1. E' vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
 2. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
 3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto
-

previsto ai commi 1 e 2. E' altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Requisiti organizzativi dell'impresa

1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni è dotata di un appropriato governo societario ed opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. L'impresa instaura procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 31

Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita

1. L'attuario, incaricato dall'impresa che esercita i rami vita di svolgere in via continuativa le funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti con regolamento emanato dal Ministro delle Attività Produttive, sentito l'ISVAP.
2. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
3. La perdita dei requisiti o la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità determinano la decadenza dall'incarico, della quale l'attuario dà immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP.
4. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'Ordine degli Attuari.
5. In caso di cessazione dall'incarico l'attuario, o in caso di incompatibilità, l'impresa medesima predisponde una relazione nella quale sono riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. La relazione è consegnata all'attuario nominato dall'impresa entro trenta giorni dalla cessazione del precedente incarico. L'impresa invia la relazione all'ISVAP insieme alla comunicazione delle motivazioni relative alla sostituzione dell'attuario.

Art. 32

Determinazione delle tariffe dei contratti relativi ai rami vita

1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'art. 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione

patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.

2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento adottato dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, tenuto altresì conto dell'obbligo di attenersi a criteri prudenziali nella fissazione del tasso di interesse secondo quanto previsto dall'art. 33.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi l'ISVAP può vietare l'ulteriore commercializzazione dei contratti che hanno provocato la situazione di squilibrio.

Art. 33

Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

1. L'ISVAP determina, con provvedimento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, può altresì determinare più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, con il medesimo provvedimento, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2 può stabilire, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel provvedimento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 34

Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile autoveicoli e natanti

1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti individua un attuario incaricato per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
 2. L'attuario, incaricato dall'impresa che esercita i rami della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti di svolgere in via continuativa le funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti con regolamento emanato dal Ministro delle Attività Produttive, sentito l'ISVAP.
 3. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle Attività Produttive con il regolamento di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, commi 2, 3, 4 e 5.
-

Art. 35

Determinazione delle tariffe dei contratti relativi ai rami responsabilità civile autoveicoli e natanti

1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
5. L'ISVAP determina, con provvedimento, le modalità di raccolta e di accesso ai dati di tali organismi.

CAPO II**RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI**

Art. 36

Riserve tecniche dei rami vita

1. L'impresa che esercita i rami vita costituisce, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le riserve sono costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali individuati con il provvedimento adottato dall'ISVAP, con il quale sono altresì riconosciute le regole applicative dei principi medesimi.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario ha l'obbligo di informare prontamente il direttore generale o l'organo con funzioni di amministrazione dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui al comma 6. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio ed iscrive in bilancio un'apposita riserva pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
6. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è accompagnato da una relazione tecnica nella quale l'attuario descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il

calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP, nei termini e secondo i criteri stabiliti con provvedimento, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta e gli ulteriori obblighi informativi relativi all'aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche.

Art. 37

Riserve tecniche dei rami danni

1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni, adottate dall'ISVAP con provvedimento, che definiscono i relativi metodi di valutazione.
2. L'impresa costituisce alla fine di ogni esercizio ed iscrive in bilancio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
3. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
4. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
5. La riserva per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio tiene conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
6. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva per rischi di calamità naturale sono fissate con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito l'ISVAP.
7. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto.
8. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
9. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

CAPO III

ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 38

Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività

1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi dal provvedimento adottato dall'ISVAP, nel cui ambito sono inoltre individuate le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa la loro inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano l'impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 47.

Art. 39

Valutazione delle attività patrimoniali

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP stabilisce, con provvedimento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.

Art. 40

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'impresa può eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta. Le disposizioni del presente comma si applicano solo alle assicurazioni dei rami danni.
 3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza, salvo nei casi stabiliti dall'ISVAP, con provvedimento, che indica altresì le
-

tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.

Art. 41

Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'art. 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'art. 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con provvedimento, disposizioni più dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche.

Art. 42

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. L'impresa compila e conserva un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, fatte salve le annotazioni sui movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con provvedimento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
4. L'impresa allega al bilancio di esercizio un prospetto, redatto in conformità al modello approvato dall'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.

Art. 43

Riserve tecniche relative all'attività esercitata in stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
 2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
-

CAPO IV MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Art. 44

Margine di solvibilità

1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP stabilisce, con provvedimento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile alle condizioni stabilite dall'ISVAP con provvedimento: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata; b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile gli ulteriori elementi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario ed individua, con provvedimento, gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilità.

Art. 45

Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari

1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, se soddisfano le condizioni stabilite dall'ISVAP con provvedimento.
3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 del presente articolo.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le condizioni stabilite dall'ISVAP con provvedimento.
9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 265 e 266.

Art. 46

Quota di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 15, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5. L'ISVAP dispone, con provvedimento, la revisione periodica degli importi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 47

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
 2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.
-

CAPO V

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 48

Requisiti organizzativi della sede secondaria

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. La sede secondaria instaura procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione ed il controllo dei rischi.
3. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

Art. 49

Riserve tecniche

1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma 6. L'ISVAP può tuttavia esigere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione.
3. L'impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 50

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto dall'ISVAP con il provvedimento di cui all'art. 44.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall'art. 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati, ai sensi dell'art. 51.

Art. 51

Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri

1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'art. 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione
-

dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.
4. In caso di accoglimento, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.
5. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
6. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale riceve dalle altre autorità di vigilanza le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni previste nel presente articolo.
7. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI**

Art. 52

Nozione

1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'art. 2546 del codice civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

Art. 53

Attività esercitabili

1. Le società di cui all'art. 52, comma 2, possono esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'art. 2, comma 1.
 2. Le società di cui all'art. 52, comma 3, non possono esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'art. 2, comma 3.
-

3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'art. 12.

Art. 54

Requisiti degli esponenti aziendali

1. Il Ministro delle Attività Produttive disciplina, con il regolamento di cui all'art. 75, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'art. 52.

Art. 55

Autorizzazione

1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'art. 399, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'art. 52, se risultano soddisfatti le condizioni stabilite con apposito provvedimento.
2. Le società autorizzate sono iscritte nella sezione III, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo II del titolo II, per quanto concerne il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione.

Art. 56

Altre norme applicabili

1. L'ISVAP disciplina, con provvedimento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'art. 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'art. 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VI, capo III, VII, XII, XIII, XV e XVII in quanto compatibili.

TITOLO V

ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 57

Attività di riassicurazione

1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 3.
 2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
 3. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina relativa all'assicurazione diretta di cui ai titoli II e III. All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le specifiche disposizioni stabilite dall'ISVAP nell'ambito del provvedimento di cui all'art. 59, per quanto concerne l'accesso all'attività, e all'art. 60, per quanto riguarda le condizioni di esercizio.
-

Art. 58
Autorizzazione

1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino, alle condizioni previste dall'art. 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle relative disposizioni per l'accesso in regime di stabilimento.

Art. 59
Requisiti e procedura

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi degli articoli 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dall'ISVAP, tenuto conto dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale; e) i titolari di partecipazioni rilevanti devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 76 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 67; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'art. 75; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. Il provvedimento è motivato e comunicato all'impresa interessata entro tre mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. L'ISVAP, avuto riguardo alla struttura competitiva del mercato riassicurativo europeo, disciplina, con provvedimento, la procedura di autorizzazione, compreso il contenuto del programma di attività e della relazione tecnica, e quella di diniego dell'autorizzazione medesima. Con il medesimo provvedimento l'ISVAP può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
4. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 58.
5. L'ISVAP iscrive in un apposito albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

Art. 60
Esercizio dell'attività di riassicurazione

1. L'ISVAP determina, con provvedimento, le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 61, 62 e 63, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
-

Art. 61

Requisiti organizzativi

1. L'impresa di riassicurazione è dotata di un appropriato governo societario ed opera con un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. L'impresa instaura procedure atte ad far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 62

Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. L'impresa che esercita l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al precedente comma 2.

Art. 63

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

Art. 64

Retrocessione dei rischi

1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità del lavoro indiretto, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
 2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.
-

CAPO II
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE
IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO

Art. 65

Attività in regime di stabilimento

1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'ISVAP determina, con il provvedimento di cui all'art. 59, comma 3, le condizioni e la procedura per l'accesso in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica. Si applica l'art. 59 in quanto compatibile.
3. Con il provvedimento di cui all'art. 60 l'ISVAP determina inoltre le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 61, 62 e 63, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.

Art. 66

Attività in regime di libera prestazione di servizi

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

TITOLO VI
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

CAPO I
PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 67

Autorizzazioni

1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nonché le variazioni delle medesime partecipazioni quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene il controllo o una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 3. L'ISVAP individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
 4. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto altresì riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità e sull'efficienza dell'impresa stessa e sulla protezione degli assicurati.
 5. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro
-

delle Attività Produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.

6. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 69 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
7. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono motivati e comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati sul Bollettino. L'ISVAP determina, con provvedimento, le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 68

Obblighi di comunicazione

1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP e all'impresa medesima. Le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare intende superare la misura stabilita dall'ISVAP.
2. L'ISVAP determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dal comma 1, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Art. 69

Comunicazione degli accordi di voto

1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla, o che comunque può influenzare la gestione dell'impresa, è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 68.

Art. 70

Richiesta di informazioni

1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
 2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.
 3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 4. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
-

5. L'ISVAP può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, che, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, sono titolari di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Può inoltre chiedere informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuate da soggetti coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia conoscenza.
6. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano all'ISVAP le generalità dei fiduciari.
7. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini di cui al comma 3 che interessano le medesime società.

Art. 71

Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) a titolo di deposito, garanzia pignorizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignorizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti del contratto medesimo, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.

Art. 72

Nozione di controllo

1. Ai fini del presente titolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: d) la trasmissione degli utili o delle perdite; e) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; f) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; g) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; h) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Art. 73

Sospensione del diritto di voto

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 67 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per i quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 68 e 69.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le

previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Art. 74

Protocolli di autonomia

1. Al fine dell'applicazione del presente capo l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

CAPO II

REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Art. 75

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro delle Attività Produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

Art. 76

Requisiti dei partecipanti

1. Il Ministro delle Attività Produttive determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti con regolamento emanato sentito l'ISVAP.
 2. Con il regolamento di cui al comma 1 il Ministro delle Attività Produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta
-

solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Art. 77

*Norme applicabili al consiglio di gestione, al consiglio di sorveglianza
ed al comitato per il controllo sulla gestione*

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

CAPO III

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 78

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'art. 67, commi 3, 4, 6 e 7.
4. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

Art. 79

Obblighi di comunicazione

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'ISVAP l'avvenuta assunzione di una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2. E' altresì comunicata l'assunzione di ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce, con provvedimento, presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 80

Vigilanza prudenziale

1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 78 e 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
-

2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario *ad acta* col compito di provvedervi e, nel caso di urgenza o di maggiore gravità, propone al Ministro delle Attività Produttive l'amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento non ammesso dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere.

CAPO IV GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 81

Gruppo assicurativo

1. Il gruppo assicurativo è alternativamente composto: a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.

Art. 82

Impresa capogruppo

1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con i principi di stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Art. 83

Impresa di partecipazione capogruppo

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 242, commi 3, 4 e 5.
-

Art. 84

Partecipazioni nell'impresa di partecipazione capogruppo

1. In materia di partecipazioni in imprese di cui all'art. 83 si applicano le disposizioni ai capi I e II del presente titolo.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'art. 70.

Art. 85

Albo delle imprese capogruppo

1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza la denominazione della capogruppo e l'iscrizione nell'albo.
5. L'ISVAP disciplina, con provvedimento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
6. Ai fini di quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile ed in deroga a quanto disposto dall'art. 2497-sexies si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e di coordinamento sia quella esercitata dall'impresa capogruppo di cui all'art. 16 nei confronti delle società individuate in conformità all'art. 81.

Art. 86

Poteri di indagine

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.

Art. 87

Disposizioni di carattere generale

1. L'ISVAP, al fine di assicurare l'attuazione dei principi di stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono: a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti; b) procedure atte ad far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'art. 81 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni adottate dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

TITOLO VII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO

Art. 88

Ambito di applicazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nel presente titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle sedi secondarie: a) di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni e la riassicurazione; b) di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
4. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 89

Imprese partecipate

1. Per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.
2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.

Art. 90

Imprese del gruppo

1. Sono considerate imprese del gruppo: a) le imprese controllanti; b) le imprese controllate; c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano nella lettera b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96, comma 1.
 2. Si applica la nozione di controllo definita dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
-

Art. 91

Principi di redazione del bilancio

1. E' consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
2. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dal provvedimento di cui all'art. 92, comma 3.

Art. 92

Schemi e criteri generali per la redazione del bilancio

1. Il Ministro delle Attività Produttive determina con regolamento, sentito l'ISVAP, la disciplina relativa ai criteri di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio di esercizio, con particolare riguardo: a) ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo, all'inclusione degli elementi dell'attivo e del passivo nelle voci dello stato patrimoniale ed alle garanzie, agli impegni e agli altri conti d'ordine da menzionare in calce allo stato patrimoniale; b) alla contabilizzazione dei premi, agli oneri relativi ai sinistri, ai ristorni a titolo di parziale rimborso dei premi ed alle partecipazioni agli utili, alle provvigioni ed alle altre spese di acquisizione e di amministrazione, ai proventi ed agli oneri degli investimenti. Con il medesimo regolamento sono inoltre determinate le norme per la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto all'art. 95, comma 1.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati gli schemi, la struttura e il contenuto, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci nonché il contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione che correda il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato.
3. L'ISVAP determina, con provvedimento, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione. L'ISVAP può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
4. I poteri conferiti dal presente articolo sono esercitati, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme, nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

CAPO II**BILANCIO DI ESERCIZIO**

Art. 93

Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso.
 3. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato sino al 30 giugno quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è capogruppo di un gruppo assicurativo ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura prevalente. Le imprese che si avvalgono di tale facoltà ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP.
-

Art. 94

Deposito e pubblicazione del bilancio

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione insieme alla relazione dell'attuario.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, anche il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità ed il prospetto delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche.

**CAPO III
BILANCIO CONSOLIDATO**

Art. 95

Ambito di applicazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente titolo che controllano una o più imprese e le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
2. Sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 96

Direzione unitaria

1. L'obbligo di cui all'art. 95 sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente titolo ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all'art. 95, comma 1, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'art. 95, comma 2, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all'art. 95, comma 1; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art. 97; c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'art. 95 che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa; b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 95 non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'art. 95 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Copia dello stesso, della relazione

sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in borsa.

Art. 97

Esonero dall'obbligo di redazione

1. L'art. 95 non si applica alle imprese di cui al comma 1 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero previsto dal comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa; b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Art. 98

Imprese incluse nel consolidamento

1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'art. 95 o le imprese che operano secondo una direzione unitaria di cui all'articolo 96 e le relative imprese controllate, ovunque costituite, purché la loro inclusione, in ragione dell'attività esercitata, non impedisca la realizzazione dei fini indicati dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.

Art. 99

Casi di esclusione dal consolidamento

1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti; b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; c) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
 2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.
-

CAPO IV LIBRI E REGISTRI CONTABILI

Art. 100 *Libri e registri obbligatori*

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, conservano e compilano i libri e i registri secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in Stati terzi e le sedi secondarie di imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi sono soggette, per l'attività in stabilimento nel territorio della Repubblica, alle disposizioni del comma 1.
3. L'ISVAP adotta, con provvedimento, le disposizioni per l'individuazione dei registri assicurativi obbligatori, distinti per ciascun ramo, e determina le informazioni, i termini e le modalità che le imprese sono tenute ad osservare nella relativa conservazione e compilazione.

CAPO V REVISIONE CONTABILE

Art. 101 *Revisione contabile del bilancio*

1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4 e 157, comma 2. Non si applica l'art. 2409-bis del codice civile.
4. Se l'ISVAP viene a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 102 *Attuario nominato dalla società di revisione*

1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il giudizio di cui all'art. 101, comma 2.
 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
 3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della
-

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.

Art. 103

Accertamenti sulla gestione contabile ed impugnativa del bilancio

1. L'ISVAP può far svolgere all'attuario incaricato dalla società di revisione, mediante richiesta direttamente rivolta alla medesima, una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa. Le spese sono a carico della medesima.
2. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

Art. 104

Revoca dell'incarico all'attuario revisore

1. Se l'ISVAP accerta l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'art. 101, comma 1, o dell'attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell'art. 102, comma 1, ovvero acquisisce elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.
 2. Se l'ISVAP accerta la perdita dei requisiti di cui all'art. 101, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'art. 102, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'art. 102, comma 2, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
 3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
 4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
 5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'art. 101, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 101, comma 1, e 102, comma 2.
 6. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 101, comma 1, e 102, comma 2.
-

TITOLO VIII
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

TITOLO IX
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

CAPO I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Art. 105

Obbligo di assicurazione per i veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni del presente capo e del regolamento di esecuzione emanato dal Ministro delle Attività Produttive, sentito l'ISVAP, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione stipulata ai sensi del presente articolo spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione verso il conducente.
4. L'assicurazione stipulata ai sensi del presente articolo copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 106

Obbligo di assicurazione per i natanti

1. Le unità da diporto come definite dall'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, non possono essere poste in navigazione se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per danni prodotti alle persone.
2. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.
3. Alle unità da diporto e ai motori amovibili di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente titolo per i veicoli di cui all'art. 105.

Art. 107

Obbligo di assicurazione in caso di gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi del presente capo.
-

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 108

Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma del presente capo il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 105 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma del presente capo, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile e dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 109

Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 105 e 106, immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti di cui all'art. 106 l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi del presente capo o del regolamento di esecuzione, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che: a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dal presente titolo o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale; b) sia riconosciuto dal Ministro delle Attività Produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di cui al comma 1 è assolto: a) mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi del presente capo o secondo le modalità stabilite con il regolamento di attuazione e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da tale Stato terzo; c) si considera assolto, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno degli altri Stati membri, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi

stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati membri e l'Unione europea abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera *b*), e 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive.

Art. 110

Ufficio Centrale Italiano

1. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti è riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera *b*), dell'art. 109, oltre ai compiti precisati dal medesimo art.: *a*) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione del presente titolo e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; *b*) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, lettere *b*) e *c*), e 4 dell'art. 109, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore; *c*) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, lettera *a*), dell'art. 109, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi del presente titolo. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che, ai sensi del presente titolo, regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile.
2. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 1, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
3. L'ente di cui al comma 1 è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
4. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario.
5. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le disposizioni di cui al comma precedente, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli e motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'ente di cui al presente articolo, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

Art. 111

Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
 2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 168, comma 2.
-

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
4. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 112

Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.
2. Il regolamento stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 113

Massimali di garanzia

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento di esecuzione.
2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di statistica.
3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

CAPO II

ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 114

Imprese autorizzate

1. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Art. 115

Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
 2. La pubblicità dei premi e delle condizioni di contratto è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti internet che permettono agli utenti di calcolare il premio e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
-

Art. 116
Obbligo a contrarre

1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 334, comma 2.

Art. 117
Divieto di abbinamento

1. Le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto, per il quale vi è obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 105, alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 119, le imprese possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi per l'assicurato.

Art. 118
Formule tariffarie

1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

Art. 119
Attestazione sullo stato del rischio

1. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore le imprese rilasciano al contraente, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione, un'attestazione che indichi: a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata; b) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo le modalità indicate dall'ISVAP; d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; e) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato.
 2. L'attestazione è consegnata all'impresa di assicurazione dal contraente, nel caso in cui sia stipulato altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
-

Art. 120

Diritto di recesso

1. In caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può recedere dal contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 168, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

Art. 121

Banca dati sinistri

1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con provvedimento. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le imprese di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.
2. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite con provvedimento dell'ISVAP. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte nella banca dati da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione a tali soggetti dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, sono consentiti per la realizzazione delle funzioni previste nel presente comma.

Art. 122

Funzioni del Ministero delle Attività Produttive

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei

servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 123

Risarcimento del danno alla persona

1. Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente superiore rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
3. In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Art. 124

Danno alla persona di non lieve entità

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, provvede con decreto alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Art. 125

Danno biologico per lesioni di lieve entità

1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A (*tabella ex art. 5 legge 5 marzo 2001 n. 57*) al presente titolo. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro 625; b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro 36 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
 2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
 3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
 4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle Attività Produttive, si provvede alla predisposizione di una
-

specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Art. 126

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma che precede le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, avranno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del primo comma.

Art. 127

Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione del responsabile è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione del responsabile potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione.

CAPO IV

PROCEDURE LIQUIDATIVE

Art. 128

Denuncia di sinistro

1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato con provvedimento dell'ISVAP.
-

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
3. Il modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danni a persona.

Art. 129

Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma del capo I vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 130

Proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni

1. L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma del capo I vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza.

Art. 131

Diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni

1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro delle Attività Produttive emana, con il regolamento di esecuzione, le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 132

Stato di bisogno del danneggiato

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
-

2. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'art. 75, primo comma, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

Art. 133

Procedura rapida di risarcimento del danno

1. Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 130, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 128 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
 3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma secondo e fatto salvo quanto stabilito al comma quinto, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
 4. L'impresa di assicurazione è tenuta al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
 5. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
 7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
 8. Decorso trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti.
 9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art. 176.
-

Art. 134

Adempimenti connessi al risarcimento del danno

1. Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'impresa di assicurazione la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'impresa di assicurazione ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione.
2. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

CAPO V**RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO**

Art. 135

Procedura di risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniquale volta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 136, 316, 317, 318 e 319 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 320 e 321 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Art. 136

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'art. 135.

2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.

Art. 137

Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'art. 136, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'art. 316, secondo quanto previsto all'art. 318.

Art. 138

Centro di informazione

1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è istituito presso l'ISVAP, che al riguardo può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato: a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: 1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; 2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; 3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatarî per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'art. 136 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3 del presente articolo; b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3.
 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
 3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
 4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'art. 135, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione
-

nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica, o 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo.
 6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione, o b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
 7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatarî per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.
 8. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 e dall'art. 25, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio Centrale Italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'art. 316, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.
 9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri di cui all'art. 121. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione.
 10. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al precedente comma, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.
 11. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresì titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lett. b) e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
-

CAPO VI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE

Art. 139

Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo

1. Il ruolo nazionale dei periti assicurativi, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo, è tenuto presso l'ISVAP.
2. L'ISVAP cura la tenuta e la pubblicazione del ruolo secondo i termini e le modalità determinate con provvedimento.
3. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

Art. 140

Iscrizione nel ruolo

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 143.
2. L'iscrizione è disposta dall'ISVAP secondo le modalità indicate con apposito provvedimento, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 139.

Art. 141

Deroga per le imprese di assicurazione

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato, che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo.

Art. 142

Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Art. 143

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia; b) abbia il godimento dei diritti civili; c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; d) abbia conseguito diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea; e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su

materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, nel corso dei quali abbiano esercitato l'attività nel settore specifico comprovato da idonea documentazione fiscale.

2. Fermo il disposto dell'art. 141, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.
3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati dall'ISVAP con provvedimento.
4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa ai sensi del n° 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.
5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 144

Cancellazione dal ruolo e reinscrizione

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 143, comma 1, lettere a) e b); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 143, comma 2; d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'art. 143, comma 1, lettera c); e) radiazione; f) dichiarazione di fallimento.
2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta: a) senza alcun limite in caso di rinuncia; b) dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; c) dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; d) dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; e) decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Allegato A: tabella di determinazione del valore del punto percentuale di invalidità per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (*omissis*)

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI RISCHI ED OPERAZIONI ASSICURATIVE

CAPO I

COASSICURAZIONE COMUNITARIA

Art. 145

Requisiti

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e che il contratto sia relativo ai grandi rischi.
 2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato membro possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in un diverso Stato membro.
-

3. L'ISVAP individua, con provvedimento, i rischi fra quelli che rientrano nei rami di cui all'art. 146, comma 3, che ai fini del presente codice possono definirsi "grandi rischi".

Art. 146

Determinazione dell'oggetto della delega

1. Le assicurazioni di cui all'art. 145 sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e a quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Art. 147

Coassicuratore delegatario

1. L'impresa di assicurazione stabilita in altro Stato membro che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario soddisfa le condizioni di accesso nel territorio della Repubblica in regime di prestazione di servizi e nomina un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.
2. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento possono partecipare con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di cui al presente capo per i rischi situati fuori dal territorio italiano ma all'interno del territorio dell'Unione europea. Tuttavia per poter assumere il ruolo di coassicuratore delegatario le imprese dimostrano di avere ottenuto l'accesso agli altri Stati membri ed essere in regola, nello Stato membro di ubicazione del rischio, con l'attestazione relativa al possesso del margine di solvibilità richiesto per l'insieme delle attività esercitate.

TITOLO XI

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI COASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 148

Nozione

1. L'assicurazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana ovvero a compensare l'assicurato con denaro o altre prestazioni, entro i limiti convenuti, di una perdita prodotta da un sinistro o da un evento pregiudizievole alla persona.

Art. 149

Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

1. Il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari è nullo.
 2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa ai titolari di crediti di assicurazione.
-

Art. 150
Agenti di assicurazione

1. Gli agenti con poteri di rappresentanza, iscritti come intermediari autorizzati, possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.
2. Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'impresa di assicurazione, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 151
Contratti stipulati con mutue assicuratrici

1. I contratti stipulati dalle mutue assicuratrici sono disciplinati dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. In ogni caso non si applicano gli articoli 155, 156, 159, 167 e 181.

Art. 152
Assicurazioni contro i rischi della navigazione

1. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.

Art. 153
Efficacia della proposta

1. La proposta scritta diretta all'impresa di assicurazione per i contratti di assicurazione contro i danni rimane ferma per il termine di quindici giorni o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta. Se è stato indicato un termine superiore, esso si riduce a quelli suddetti.

Art. 154
Prova del contratto

1. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata a rilasciare al contraente il contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione è anche tenuta a rilasciare, a richiesta del contraente, duplicati o copie del contratto.

Art. 155
Assicurazione in nome altrui

1. Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
 2. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'impresa di assicurazione ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
 3. Egli deve all'impresa di assicurazione i premi del periodo in corso nel momento in cui l'impresa ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
-

Art. 156

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

1. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
2. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
3. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
4. Per il rimborso dei premi pagati all'impresa di assicurazione e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'impresa nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 157

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'impresa di assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
2. L'impresa di assicurazione decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, l'impresa di assicurazione non è tenuta a pagare la somma assicurata.
4. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 158

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
2. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'impresa di assicurazione, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 159

Assicurazione in nome o per conto di terzi

1. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'impresa di assicurazione le disposizioni degli articoli 157 e 158.
-

Art. 160
Inesistenza del rischio

1. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 161
Cessazione del rischio durante l'assicurazione

1. Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'impresa di assicurazione ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non le sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
2. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'impresa di assicurazione ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 162
Diminuzione del rischio

1. Se il contraente comunica all'impresa di assicurazione mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'impresa di assicurazione, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
2. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 163
Aggravamento del rischio

1. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'impresa di assicurazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'impresa al momento della conclusione del contratto, l'impresa non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
 2. L'impresa di assicurazione può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
 3. Il recesso dell'impresa di assicurazione ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'impresa non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
 4. Spettano all'impresa di assicurazione i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
 5. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'impresa di assicurazione non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
-

Art. 164

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

1. L'impresa di assicurazione non è obbligata per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
3. L'impresa è obbligata altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'impresa di assicurazione.

CAPO II**L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI**

Art. 165

Interesse all'assicurazione

1. Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Art. 166

Durata dell'assicurazione

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata.
2. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Art. 167

Polizze all'ordine e al portatore

1. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'impresa di assicurazione, con gli effetti della cessione.
2. Tuttavia l'impresa di assicurazione è liberata se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Art. 168

Mancato pagamento del premio

1. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
 2. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi e le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
-

3. Nei contratti per i quali è prevista una clausola di regolazione del premio, qualora il sinistro si verifichi dopo la scadenza del termine per il pagamento del saldo, l'indennizzo è dovuto in proporzione al premio pagato a quella data.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 il contratto è risolto di diritto se l'impresa di assicurazione, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. L'impresa di assicurazione ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 169

Limiti del risarcimento

1. L'impresa di assicurazione è tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
2. L'assicurazione del profitto sperato deve essere espressa e può essere stipulata sia con pattuizione autonoma sia come garanzia complementare. In tal caso l'eventuale stima è definitiva.

Art. 170

Danni cagionati da vizio della cosa

1. Salvo patto contrario, l'impresa di assicurazione non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non le sia stato denunziato.
2. Se il vizio ha aggravato il danno, l'impresa di assicurazione, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stata a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Art. 171

Assicurazione parziale

1. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'impresa di assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 172

Valore della cosa assicurata

1. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
 2. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. In tal caso l'impresa di assicurazione liquida l'indennità per un importo pari a quello stimato.
 3. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
 4. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
 5. E' valido il patto con il quale l'impresa di assicurazione si obbliga a risarcire, oltre il valore della cosa assicurata, anche la maggiore spesa necessaria per riacquistare o ricostruire il bene.
-

Art. 173

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

1. L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato. L'impresa di assicurazione, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
2. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 174

Assicurazione presso diversi assicuratori

1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascuna impresa di assicurazione.
2. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
3. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 176, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascuna impresa di assicurazione l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
4. L'impresa di assicurazione che ha pagato ha diritto di regresso contro le altre per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un'impresa di assicurazione è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 175

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

1. Salvo patto contrario, l'impresa di assicurazione non è obbligata per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 176

Avviso all'impresa di assicurazione in caso di sinistro

1. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'impresa di assicurazione o all'intermediario presso il quale è stato concluso il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'impresa di assicurazione o l'intermediario presso il quale è stato concluso il contratto, interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Art. 177

Obbligo di salvataggio

1. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile, al verificarsi del sinistro, per evitare o diminuire il danno.
 2. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'impresa di assicurazione, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'impresa di assicurazione provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
-

3. L'impresa di assicurazione risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
4. L'intervento dell'impresa di assicurazione per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
5. L'impresa di assicurazione che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 178

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

1. L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
2. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'impresa di assicurazione ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 179

Diritto di surrogazione dell'impresa di assicurazione

1. L'impresa di assicurazione che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile l'impresa di assicurazione non può avvalersi anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico ove lo stesso non sia stato specificamente indennizzato dall'impresa.
2. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dai altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
3. L'assicurato è responsabile verso l'impresa di assicurazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 180

Assicurazione della responsabilità civile

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'impresa di assicurazione è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi, ad eccezione dei danni derivanti da fatti dolosi commessi dalle persone del cui operato l'assicurato deve rispondere.
 2. L'impresa di assicurazione ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligata al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
 3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'impresa di assicurazione nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra l'impresa di assicurazione e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
 4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'impresa di assicurazione. In tal caso, il danneggiato può domandare il pagamento diretto a proprio favore dell'indennità.
 5. Nei casi in cui, ai sensi dei commi che precedono o in forza di altre norme, il danneggiato abbia diritto al pagamento diretto dell'indennità da parte dell'impresa di assicurazione, l'assicurato è obbligato a porre l'impresa di assicurazione in condizione di far valere le
-

eventuali ragioni per resistere alle pretese del danneggiato. Sono inopponibili al danneggiato gli accordi tra assicurato e l'impresa di assicurazione successivi al sinistro.

Art. 181

Alienazione delle cose assicurate

1. L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
2. L'assicurato, che non comunica all'impresa di assicurazione l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
3. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'impresa di assicurazione, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'impresa di assicurazione i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
4. L'impresa di assicurazione, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
5. Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'impresa di assicurazione, e così quest'ultima come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

Art. 182

Legge applicabile

1. I contratti l'assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformità di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Stato.

CAPO III

PARTICOLARI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Art. 183

Assicurazione di tutela giudiziaria

1. L'assicurazione di tutela giudiziaria è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione verso pagamento di un premio si obbliga a prendere a carico le spese legali ed accessorie o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
 2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati.
-

3. Qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

Art. 184

Diritti dell'assicurato

1. Il contratto di assicurazione di tutela giudiziaria deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato a norma della legislazione vigente.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Il contratto può non prevedere la facoltà di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) l'assicurazione di tutela giudiziaria è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso autoveicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela giudiziaria né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Qualora l'impresa assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

Art. 185

Assicurazione di assistenza

1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione verso il pagamento di un premio si impegna a fornire all'assicurato un immediato soccorso entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui quest'ultimo si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito pregiudizievole alla persona o alle cose. Sono escluse le prestazioni relative all'attività di prevenzione e di assistenza sanitaria integrativa.
2. La prestazione di soccorso a fronte di tale rischio di difficoltà può consistere in prestazione in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite utilizzando personale e attrezzature di terzi.

CAPO IV

LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI ALLA PERSONA

Art. 186

Nozione

1. Le assicurazioni contro i danni alla persona è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, garantisce una prestazione avente natura indennitaria o forfetaria nel caso l'assicurato subisca una lesione alla propria integrità fisica o psichica.
 2. Si applicano ai contratti di assicurazione contro i danni alla persona le disposizioni dei capi I e V in quanto compatibili.
-

CAPO V L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 187

Nozione

1. L'assicurazione sulla vita è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana e a fronte del versamento di un premio annuale o di un premio unico, a pagare un capitale o a versare una rendita all'assicurato o alle persone designate nel contratto.
2. Il contratto può essere stipulato anche per una collettività di persone.
3. Il capitale e la rendita corrisposta al verificarsi dell'evento assicurato possono essere di importo determinato o determinabile. Il contratto di assicurazione disciplina le modalità di determinazione del capitale e della rendita che l'impresa di assicurazione si impegna a corrispondere al verificarsi dell'evento.
4. L'impresa di assicurazione, se il capitale o la rendita sono determinate, garantisce il risultato dell'investimento e la liquidazione dell'importo indicato nel contratto.
5. Le prestazioni dell'impresa di assicurazione possono essere collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore degli attivi collocati in un fondo interno, configurato come patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio che soddisfa tutte le altre obbligazioni assunte dall'impresa. Il contratto disciplina le modalità di determinazione del capitale o della rendita.
6. Le prestazioni dell'impresa di assicurazione possono essere direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento. Il contratto disciplina le modalità di determinazione del capitale o della rendita.
7. Il contratto, ancorché a prestazioni determinabili, può anche garantire un capitale minimo, un rendimento finanziario minimo o una combinazione dei medesimi.

Art. 188

Revocabilità della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita è sempre revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 189

Diritto di recesso del contraente

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.
 2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
 3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
-

Art. 190

Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

1. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
2. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 191

Assicurazione a favore di un terzo

1. E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
2. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'impresa di assicurazione, o per testamento. Essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
3. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 192

Revoca del beneficio

1. La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
2. Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'impresa di assicurazione.

Art. 193

Decadenza dal beneficio

1. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
2. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 del codice civile.

Art. 194

Diritti dei creditori e degli eredi

1. Le somme dovute dall'impresa di assicurazione al contraente o al beneficiario alla scadenza dei contratti di cui all'art. 187, nonché quelle derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, di tipo individuale o collettivo.
 2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
-

Art. 195

Mancato pagamento dei premi

1. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'impresa di assicurazione può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 168. In tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
2. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'impresa di assicurazione, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione della somma assicurata.

Art. 196

Riscatto e riduzione della polizza

1. Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Art. 197

Cambiamento di professione dell'assicurato

1. I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'impresa di assicurazione non avrebbe consentito l'assicurazione.
2. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'impresa di assicurazione avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
3. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'impresa di assicurazione, quest'ultima, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
4. Se l'impresa di assicurazione dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
5. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risolto, salvo il diritto dell'impresa di assicurazione al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'impresa di assicurazione.
6. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

Art. 198

Suicidio dell'assicurato

1. In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'impresa di assicurazione non è tenuta al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
 2. L'impresa di assicurazione non è nemmeno obbligata se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
-

Art. 199
Legge applicabile

1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Quando il contraente è persona fisica che ha la domicilio in uno Stato diverso da quello in cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro del quale il contraente ha la cittadinanza.

CAPO VI
LA CAPITALIZZAZIONE

Art. 200
Nozione

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di versamenti, unici o periodici, che sono effettuati in denaro.
2. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.
3. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'art. 189.

CAPO VII
LA COASSICURAZIONE

Art. 201
Coassicurazione

1. Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più imprese di assicurazione per quote determinate, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 202
Determinazione dell'oggetto della delega

1. Qualora sia attribuita una delega ad uno dei coassicuratori, essa determina i diritti e gli obblighi della delegataria, precisando altresì le eventuali limitazioni in ordine all'avviso di sinistro e indicando se il mandato comprende l'incarico del pagamento dell'indennizzo e la rappresentanza processuale dei coassicuratori.
-

CAPO VIII LA RIASSICURAZIONE

Art. 203 *Prova*

1. I contratti generali di riassicurazione, i rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi devono essere provati per iscritto.

Art. 204 *Efficacia del contratto*

1. Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e l'impresa di riassicurazione, salve le disposizioni sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 205 *Norme inderogabili*

1. Le disposizioni degli articoli 150, secondo comma, 153, 157, 158, 159, 162, 163, 166 secondo comma, 168, 177 secondo comma, 178 secondo comma, 180 terzo e quarto comma, 188, 189, 195, 197 e 200 comma 3 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
2. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

TITOLO XII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 206 *Pubblicità dei contratti*

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di prestazione di servizi, trasmettono all'ISVAP copia degli stampati e comunicano le altre forme di pubblicità che impiegano per illustrare i prodotti immessi sul mercato dalle imprese medesime o dagli intermediari per esse operanti.
 2. L'ISVAP può vietare l'uso degli stampati o delle altre forme pubblicitarie quando contengono informazioni non conformi alla verità.
-

CAPO II OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Art. 207

Informativa del contraente nei rami vita

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell'allegato I, punto A, al presente titolo.
2. Al contraente sono fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell'allegato I, punto B.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse sono redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.
4. L'ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato I, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente

Art. 208

Informativa al contraente nei rami danni

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto: a) la legislazione applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la libertà di scelta, oppure che le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'impresa propone di scegliere; b) le disposizioni relative all'esame dei reclami in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organismo incaricato di esaminare i reclami stessi.
 2. L'obbligo di cui al comma 1 è applicabile soltanto se il contraente è persona fisica.
 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse sono redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in altra lingua.
 4. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, le imprese di cui al comma 1 informano il contraente del nome dello Stato membro in cui è situata la sede legale o la sede secondaria con cui sarà concluso il contratto. Tali informazioni figurano nei documenti che vengono eventualmente forniti al contraente.
 5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai contratti concernenti i grandi rischi.
 6. Se il contratto concerne l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese indicano altresì nei suddetti documenti il nome e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.
 7. Sulla proposta di assicurazione, sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura è indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.
-

CAPO III CONDIZIONI DI CONTRATTO

Art. 209 *Criteri di redazione*

1. Le condizioni di contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa sono redatte in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 210 *Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori relativi a contratti collegati a indici e a fondi di investimento*

1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui al ramo III dell'art. 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Allegato I: Nota informativa nei rami vita ex allegato II al d.lgs. 174/1995 (omissis)

TITOLO XIII VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 211 *Poteri di intervento*

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, determinandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei provvedimenti di attuazione del presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.

Art. 212
Poteri di indagine

1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di atti ritenuti necessari rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, degli enti e delle organizzazioni che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

Art. 213
Obblighi di informativa

1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità stabilite con il provvedimento di attuazione.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 72.

Art. 214
Disposizioni di carattere generale

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i provvedimenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
 - a) l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese opportune regole di governo societario, efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

- b) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 - c) la costituzione e la gestione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento, e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;
 - d) le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, nonché gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 - e) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
 - f) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di contratti assicurativi, l'informativa, anche nelle vendite a distanza, prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto;
 - g) l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ivi comprese le procedure, anche di controllo interno, relative alle operazioni ed ai servizi, direttamente o indirettamente, prestati agli assicurati e agli altri titolari di crediti di assicurazione;
 - h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di assicurazione;
 - i) le procedure relative alle misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

CAPO II

VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 215

Imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
 2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sull'idoneità del personale e dei mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
 3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
 4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.
-

Art. 216

Imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, qualora l'ISVAP accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'art. 149.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani, o attraverso altri sistemi di pubblicità, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 217

Sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 218

Imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
 2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
 3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività esercitata nel territorio della Repubblica, dalle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
-

Art. 219

Modificazioni statutarie

1. L'ISVAP approva le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

Art. 220

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

CAPO III**VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE**

Art. 221

*Trasferimento del portafoglio dell'impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica*

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP con provvedimento da pubblicare sul Bollettino.
 2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che possieda, tenuto conto del trasferimento, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
 3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e
-

dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
7. Se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa cedente sino alla pubblicazione del provvedimento dell'ISVAP.
8. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

Art. 222

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operanti nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
7. Il trasferimento del portafoglio che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 6.

Art. 223

Trasferimento del portafoglio di sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di Stati terzi

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP con provvedimento da pubblicare sul Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste ai commi 2 e 3 dell'art. 221 a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applicano i commi 6 e 8 dell'art. 221.

Art. 224

Fusione e scissione di imprese di assicurazione

1. L'ISVAP autorizza le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle
-

imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.

2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione è approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 221.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 225

Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione

1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP con provvedimento da pubblicare sul Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni e comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'art. 224, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI COMUNITARI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Art. 226

Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
 2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa
-

costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

3. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia: a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
4. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. La verifica può riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
5. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
6. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.

Art. 227

Comunicazioni alla Commissione Europea ed interventi relativi alle condizioni di reciprocità con Stati terzi

1. L'ISVAP informa la Commissione europea: a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione Europea, costituiscano un'impresa di assicurazione, e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

Art. 228

Comunicazioni alla Commissione Europea sulle assicurazioni obbligatorie

1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

TITOLO XIV**VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 229

Imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare

1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 236.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 237.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 236, salvo che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Art. 230

Area della vigilanza supplementare

1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione: a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'art. 229; b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'art. 229; c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'art. 229 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96.
2. Ai fini del presente titolo si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'art. 229, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatti salvi i casi previsti dal provvedimento di attuazione.

4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

CAPO II

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO E POTERI DI VIGILANZA

Art. 231

Procedure di controllo interno

1. Le imprese di cui all'art. 229 ed in ogni caso quelle di cui all'art. 81 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione ovvero, se applicabile, quella di cui al capo IV del titolo VI sul gruppo assicurativo.
2. Le imprese di cui all'art. 230, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.

Art. 232

Vigilanza informativa

1. Le imprese di cui all'art. 229 ed in ogni caso quelle di cui all'art. 81 trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed i termini stabiliti con il provvedimento di attuazione, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'art. 229 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 10.

Art. 233

Vigilanza ispettiva

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica: a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica italiana; b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica italiana; c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96.
 2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'art. 229 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'art. 226.
 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'art. 229.
-

CAPO III

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Art. 234

Operazioni infragruppo rilevanti

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'art. 230, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano: a) i finanziamenti; b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine; c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità; d) gli investimenti; e) le operazioni di riassicurazione; f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio per gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione.

Art. 235

Comunicazione delle operazioni rilevanti

1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con provvedimento, nell'ambito di quelle di cui all'art. 234, comma 1, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'art. 234, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. Nei casi in cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

CAPO IV

VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA

Art. 236

Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

1. Le imprese di assicurazione di cui all'art. 229, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con il provvedimento di cui all'art. 238.
-

2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3, del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'art. 229, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Art. 237

Verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Le imprese di assicurazione di cui all'art. 229, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con il provvedimento di cui all'art. 238.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'art. 229, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante.

Art. 238

Calcolo della situazione di solvibilità corretta

1. L'ISVAP, con provvedimento, disciplina:
 - a. i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
 - b. il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
 - c. il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta e determina agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato.
 - d. il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
-

Art. 239

Cooperazione con le altre autorità di vigilanza

1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.

Art. 240

Accordi per la concessione di esoneri

1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'art. 229, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

TITOLO XV**MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE****CAPO I****MISURE DI SALVAGUARDIA**

Art. 241

Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione.
 2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
 3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP può: a) nominare un commissario con i compiti di cui all'art. 249; b) vietare l'assunzione di nuovi affari,
-

per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, con gli effetti di cui all'art. 149; c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'art. 244.

4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato sul Bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino.

Art. 242

Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia

1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 l'ISVAP può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2 l'ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'art. 244.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.

Art. 243

Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa di assicurazione

1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 242, qualora i diritti dei titolari di crediti di assicurazione siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa.
 2. L'ISVAP stabilisce, con provvedimento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario ed i casi nei quali può essere ridotto il valore degli elementi inclusi nel margine di solvibilità disponibile o può essere diminuita l'influenza della riassicurazione sull'ammontare del margine di solvibilità richiesto.
 3. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti dei titolari di crediti di assicurazione siano a rischio.
-

Art. 244

Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali

1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascuna tipologia di beni. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.

Art. 245

*Misure per la salvaguardia degli interessi
dei titolari di crediti di assicurazione in caso di revoca dell'autorizzazione*

1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, può vietare all'impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'art. 244.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione.

Art. 246

*Disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in altri Stati membri
ed alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi*

1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'art. 244.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 242 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un'altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di

cui all'art. 244 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.

Art. 247

Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa

1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all'art. 236 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 229, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 229, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni sul divieto di atti disposizione di cui all'art. 242, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1 possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.

Art. 248

Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante

1. Se l'ISVAP, in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'art. 237, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma precedente, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI, può: a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'art. 234, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'art. 229, comma 2, e le imprese di cui alle lettere b) e c) dell'art. 230, comma 1, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; b) ovvero imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

CAPO II MISURE DI RISANAMENTO

Art. 249

Commissario per il compimento di singoli atti

1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge.
 2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
-

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'art. 252, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 253, il comma 1 dell'art. 256 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 257.

Art. 250

Commissario per la gestione provvisoria

1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 251 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'art. 252, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 253, i commi 3, 4 e 8 dell'art. 254, i commi 1 e 2 dell'art. 255, il comma 1 dell'art. 256 ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 257.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 251, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'art. 251, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'art. 255, comma 1.

Art. 251

Amministrazione straordinaria

1. Il Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 254, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle Attività Produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'art. 255, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle Attività Produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 252

Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

1. I provvedimenti di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica nel territorio degli altri Stati membri.
 2. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
-

3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un'altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

Art. 253

Organi della procedura di amministrazione straordinaria

1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri stabiliti nel provvedimento di attuazione. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 254

Poteri e funzionamento degli organi straordinari

1. I commissari straordinari esercitano le funzioni i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse dei titolari di crediti di assicurazione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o dal provvedimento di attuazione emanato dall'ISVAP.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'art. 255, comma 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 256.
4. L'ISVAP, con provvedimento generale o con istruzioni particolari impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.

7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 251, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 255

Adempimenti iniziali

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'art. 250 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 256

Adempimenti finali

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge. Il progetto di bilancio e il provvedimento di approvazione possono essere impugnati esclusivamente presso il tribunale amministrativo regionale dove l'impresa ha la sede legale.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 255, comma 1.

Art. 257

Adempimenti in materia di pubblicità

1. Il decreto ministeriale di inizio della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto sul Bollettino. Il provvedimento di chiusura anticipata e quelli di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura è pubblicato, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
 2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
 3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
-

4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

Art. 258

*Esclusività delle procedure di risanamento previste
nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione*

1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III e IV della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
3. Nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione i provvedimenti interdittivi e di commissariamento giudiziale previsti nell'ambito della disciplina sulla responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono esclusivamente adottati dall'ISVAP e dal Ministro delle Attività Produttive nel rispetto dei principi e delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni. L'ISVAP, avuto riguardo alle preminenti finalità di salvaguardia della stabilità dell'impresa ed alla tutela dei diritti dei titolari di crediti di assicurazione, adotta la misura di risanamento più appropriata fra quelle previste nel presente capo in sostituzione delle sanzioni interdittive temporanee o del commissariamento giudiziale. L'ISVAP propone al Ministro delle Attività Produttive la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione coatta nei casi in cui la sanzione interdittiva prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è applicata in via definitiva.
4. L'ISVAP stabilisce, con il provvedimento di attuazione, la disciplina dei procedimenti previsti ai commi 2 e 3.

Art. 259

Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati

1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
 2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
 3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
 4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
-

CAPO III DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 260

Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione

1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si pone in liquidazione volontaria.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP dichiara, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad un ramo di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno l'assicurato può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all'art. 265, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle Attività Produttive la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

Art. 261

Liquidazione volontaria dell'impresa di assicurazione

1. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione volontaria nei casi previsti all'art. 260, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle Attività Produttive di cui all'art. 75. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle Attività Produttive l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 265, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre

la sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

Art. 262

Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione

1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non abbia realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre, di cui all'art. 116, commi 1 e 2, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui all'art. 133.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 260, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'ISVAP, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione volontaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle Attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'art. 260, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle Attività Produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 263

Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo

1. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica è disposta, in conformità a quanto previsto dall'art. 284, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 262.
 2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
 3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di
-

trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.

4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione volontaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

Art. 264

Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione

1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'art. 260, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 260, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 261, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'art. 262, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 262, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

CAPO IV

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 265

Liquidazione coatta amministrativa

1. Il Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle Attività Produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 282, comma 1, e 283, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Art. 266
Organi della procedura

1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti nel provvedimento di attuazione. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 267
Adempimenti in materia di pubblicità

1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell'ISVAP nel Bollettino e, per estratto, nella Gazzetta delle Comunità Europee.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 268
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
 2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
 3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, comma 2, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione.
 4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.
-

Art. 269

Effetti del provvedimento di liquidazione nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e dall'art. 66 della legge fallimentare.
3. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
4. In deroga al comma 3 i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui al capo I del titolo IX, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Art. 270

Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni emanate dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, con il provvedimento di attuazione o con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione e l'attuario revisore, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 254, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la

propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Art. 271

Adempimenti iniziali

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'art. 255, commi 2 e 4.

Art. 272

Accertamento del passivo

1. Entro novanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
 2. La comunicazione è effettuata, col messo postale o per via telematica, all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. E' onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
 3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'art. 273.
 4. L'ISVAP può stabilire, con provvedimento, ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
 5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
 6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. Segnalano, inoltre, se diversi dai titolari di crediti di assicurazione, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
 7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. E' accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
 8. Nei medesimi termini previsti dal comma precedente i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
-

9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Art. 273

*Informazione iniziale ai creditori noti
che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri*

1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica, inoltre, se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. L'ISVAP disciplina con il provvedimento di attuazione il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

Art. 274

Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 272, comma 9.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
3. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
4. Ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione con la quale i commissari liquidatori hanno dato notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo. Si applicano, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni, le disposizioni del comma precedente. Il giudizio è riunito a quello sulle opposizioni.

Art. 275

Appello e ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica il comma 4 dell'articolo 274, in quanto compatibile.
 2. Il termine per il ricorso per Cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
-

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 274 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

Art. 276

Insinuazione tardive

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 274, commi 2, 3 e 4, e dall'art. 275. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'art. 280, comma 5.

Art. 277

Liquidazione dell'attivo

1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'art. 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'art. 206, comma 2, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive emanate in via generale o particolare dall'ISVAP.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono, essere disdetti dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.

Art. 278

Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immutabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento

stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP.

3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.
4. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
5. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.
6. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 5, quelli di cui alla lettera a), sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
7. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 5, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVI.
8. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.

Art. 279

Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Art. 280

Ripartizione dell'attivo

1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'art. 111, comma 1, n. 1, della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della

distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e prevista autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'art. 272, comma 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 276, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

Art. 281

Adempimenti finali

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'ISVAP può stabilire, con provvedimento, forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni degli articoli 274, comma 2, 3 e 4, e dell'art. 275.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'art. 280.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall'ISVAP, con provvedimento, per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 280, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 280, comma 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 253, il comma 8 dell'art. 254 e i commi 1, 3 e 7 dell'art. 270.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'art. 277, comma 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Art. 282

Concordato

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'ISVAP.
 2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
-

3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP può stabilire con provvedimento altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 275, comma 1, primo periodo, 2 e 3.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 280.

Art. 283

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive dell'ISVAP.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l'art. 215 della legge fallimentare.

Art. 284

Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati

1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'art. 259, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'art. 259, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Art. 285

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

1. Il Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
 2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
 3. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, della legge fallimentare.
-

CAPO V
MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI

Art. 286

Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili

1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.

Art. 287

Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi che insistono su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 288

Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un atto preliminare di acquisto ovvero un atto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
 2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un atto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
-

Art. 289

Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'art. 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 290

Diritti e obblighi dei partecipanti a mercati regolamentati italiani

1. Fermo quanto disposto dall'art. 287, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei partecipanti ai mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Art. 291

Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun altro mezzo.

Art. 292

Tutela dei terzi acquirenti di beni immobili, navi o aeromobili

1. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di gestione accentrata, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile o il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.

Art. 293

Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
-

Art. 394

*Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
nominati dall'autorità dello Stato membro dell'impresa di assicurazione*

1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e all'informazione dei lavoratori subordinati. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

CAPO VI**DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE
NEL GRUPPO ASSICURATIVO**

Art. 295

Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 251, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP; b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine

di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Art. 296

Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 265, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP, siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 295, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Art. 297

Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
 2. Quando presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
 3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
 4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
-

Art. 298

Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP con provvedimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 296, comma 5.

Art. 299

Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e se avviata viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 297 e 298.

Art. 300

Disposizioni comuni agli organi delle procedure

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 253 e 266, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 301

Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 296, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

Art. 302

Gruppi e società non iscritte all'albo

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.

TITOLO XVI**SISTEMI DI INDENNIZZO E GARANZIA****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI
DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI**

Art. 303

*Ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
per sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica*

1. Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada", costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento che dà attuazione al titolo IX ed al presente titolo, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
3. Nel caso previsto dalla lettera a) il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di attuazione del titolo IX relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di attuazione del titolo IX per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato sia e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art. 278, comma 5, lettera a).

Art. 304

Ambito di intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada per la liquidazione dei danni relativi a sinistri verificatisi in altro Stato membro dell'Unione Europea

1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'art. 303, comma 5.
2. Il Ministro delle Attività Produttive autorizza, con decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Art. 305

Amministrazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle Attività Produttive disciplina con il regolamento di attuazione, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

CAPO II

LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL'IMPRESA DESIGNATA

Art. 306

Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'art. 303, comma primo, lettere a) e b), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione del presente titolo. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
 2. Nel caso previsto all'art. 303, comma primo, lettera c), la liquidazione dei danni è effettuata dalle imprese che, alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta, risultano designate secondo quanto previsto al comma 1.
 3. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'art. 312, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il FGVS, soggette all'approvazione del Ministro delle Attività Produttive.
-

4. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dall'ISVAP.

Art. 307

Esercizio dell'azione di risarcimento dei danni

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 303, comma primo, lettere a) e b), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata e alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'art. 303, comma primo, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata e alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 303 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 303 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.

Art. 308

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che sono poste liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nel comma 4 dell'art. 303, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 309

Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti

1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione, prima che sia intervenuto il decreto di liquidazione coatta, sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il risarcimento del danno entro i limiti fissati dal comma 4 dell'art. 303.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo deve essere riassunto nel termine di sei mesi nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata. In tal caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dal comma 4 dell'art. 303, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Art. 310

Prescrizione dell'azione

1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti nel primo comma, lettere a) e b), dell'art. 303, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
-

2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto nel primo comma, lettera c), dell'art. 303, è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 311

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità indicato dal comma 4 dell'art. 303.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma che precede le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, avranno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del primo comma.

Art. 312

Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'art. 303, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'art. 303, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI DANNI

A CURA DEL COMMISSARIO DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA

Art. 313

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'art. 306, comma 2, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
 2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di attuazione del presente titolo. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
 3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
-

Art. 314

Azione per il risarcimento dei danni

1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada.
3. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il giudizio deve essere riassunto nel termine di sei mesi nei confronti del commissario.

Art. 315

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che sono poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'art. 303, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.

CAPO IV**LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL'ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO**

Art. 316

Organismo di indennizzo italiano

1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuto il ruolo di "organismo di indennizzo italiano".
2. L'organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio Centrale Italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Art. 317

Ambito di intervento dell'organismo di indennizzo italiano

1. L'organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionario in un altro Stato membro; b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

Art. 318

Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nel caso previsto dall'art. 317, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all'organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento

entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono presentare all'organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

2. L'organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento che dà attuazione al presente titolo.
5. L'organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.
6. L'organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta i seguenti soggetti: a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto; c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionario in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

Art. 319

Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'organismo di indennizzo italiano

1. L'organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'art. 318, acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire

oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo italiano abbia omissso la comunicazione di cui all'art. 318, comma 6, lettera a).

Art. 320

Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall'art. 317, comma 1, lettere b) e c), l'organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello ove staziona abitualmente il veicolo; b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

Art. 321

Rimborso da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto nonché delle spese dirette e indirette di cui all'art. 320, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'art. 312.

CAPO V

SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 322

Ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato; b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; c) la polizza di responsabilità civile sia stata stipulata con un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
 2. Nel caso di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui
-

alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 3 il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 323

Amministrazione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle Attività Produttive disciplina con il regolamento di attuazione del presente capo, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Art. 324

Diritto di regresso e di surrogazione

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 322, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto al comma 1, lettera c), dell'art. 322 il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art. 278, comma 5, lettera a).

TITOLO XVII

SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO I

ABUSIVISMO

Art. 325

Attività abusivamente esercitata

1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con multa da euro 20.000 ad euro 100.000.
 2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'art. ... è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa da euro 10.000 a euro 50.000.
-

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP denuncia i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del codice civile ovvero richiede al tribunale l'adozione del medesimo provvedimento. Le spese dell'eventuale ispezione sono a carico della società.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non autorizzati sono punite con la sanzione pecuniaria da un terzo all'intero ammontare dei premi, intermediati dai soggetti di cui al comma 2, con un massimo di euro 5.000.000.
5. L'esercizio dell'attività di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'art. 139 è punito a norma dell'art. 348 del codice penale.

Art. 326

Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza

1. Il rifiuto dell'accesso ai locali o alla documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare l'eventuale esercizio di attività in violazione dell'art. 325 è punito, se risulta accertato l'esercizio di attività abusiva, con la reclusione da sei mesi a due anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000. Se il rifiuto è opposto da soggetti sottoposti alla vigilanza dell'ISVAP si applica la pena prevista dall'art. 2638 del codice civile. Nel caso di impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dei soggetti interessati, l'ISVAP può avvalersi della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti impiegando i poteri d'indagine previsti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. L'intervento della Guardia di Finanza può essere richiesto anche per l'attività che l'ISVAP effettua ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 642 del codice penale. Terminati gli accertamenti, il Presidente dell'ISVAP trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività effettuata.

Art. 327

Abuso di denominazione assicurativa

1. L'uso nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole "assicurazione", "riassicurazione", "compagnia di assicurazione", "compagnia di riassicurazione", "mutua assicuratrice" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
 2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole "intermediario di assicurazione", "intermediario di riassicurazione", "produttore di assicurazione", "agente di assicurazione", "broker", "mediatore di assicurazione", "mediatore di riassicurazione", "intermediario di assicurazione collegato", "perito di assicurazione" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
 3. L'ISVAP determina con provvedimento le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
 4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 o 2 è punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
-

CAPO II IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 328 *Attività oltre i limiti consentiti*

1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
2. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica in violazione degli articoli 23, commi 4 e 5, e 24, commi 2, 3 e 4, e 25 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
3. Le imprese che esercitano la riassicurazione nel territorio della Repubblica oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 58 e 65 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.
4. Alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui al presente articolo.

Art. 329 *Condizioni di esercizio*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, comma 2, 32, 34, comma 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 93, 100, 242, comma 1, 248, comma 2, 249, 260 e 400 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 56 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 62, 63 e 65, comma 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 8.000 a euro 40.000.

Art. 330 *Assetti proprietari*

1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 68, 69 e 79 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei patti sull'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 69 e nel caso di violazione del provvedimento di sospensione del diritto di voto previsto dall'art. 73.
3. Nei casi di cui al presente articolo il ritardo, non superiore a quindici giorni, comporta una riduzione alla metà del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l'omissione della comunicazione.

Art. 331 *Vigilanza supplementare*

1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'art. 232 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 4.000 ad euro 20.000. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.
-

2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 235, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 20.000. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'art. 235, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.
4. Nei casi di cui al presente articolo il ritardo, non superiore a quindici giorni, comporta una riduzione alla metà del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l'omissione della comunicazione.

Art. 332
Altre violazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dai capi III, IV e V, qualunque altra inosservanza, diversa da quelle previste negli articoli precedenti, di disposizioni relative all'accesso o all'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione previste nel presente codice o dalle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 15.000.

CAPO III
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Art. 333
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 115 è punita con la sanzione pecuniaria da euro 4.000 a euro 12.000.

Art. 334
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre

1. Il rifiuto o l'elusione di cui all'art. 116, comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 a euro 4.500.
2. L'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'art. 116, comma 2, è punita con una sanzione pecuniaria pari al tre per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di euro 1.000.000 e fino ad un massimo di euro 5.000.000.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica in caso di violazione del divieto di abbinamento di cui all'art. 117.

Art. 335
Documentazione contrattuale

1. L'inosservanza dell'obbligo di consegna delle condizioni contrattuali, del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 119 è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 a euro 4.500.
-

Art. 336

Comunicazione dell'offerta, o dei motivi della mancata offerta, di risarcimento del danno

1. L'inosservanza dei termini prescritti dall'art. 133 comporta: a) in ordine alla tardiva od omessa domanda di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta, salvo che l'impresa non abbia ritenuto di avviare comunque la procedura risarcitoria mediante l'offerta, la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 1.500; b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi di diniego di offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protraggano per oltre centoventi giorni dal termine utile finale: i) la sanzione da euro 5.000 ad euro 15.000 in relazione a danni a cose; ii) la sanzione da euro 8.000 ad euro 24.000 in relazione a danni a persone o per il caso morte.
2. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da euro 1.500 ad euro 4.500.
3. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) in caso di ritardo non superiore ai trenta giorni, la sanzione da euro 300 ad euro 900; b) in caso di ritardo non superiore ai sessanta giorni, la sanzione da euro 900 ad euro 2.700; c) in caso di ritardo non superiore ai novanta giorni, la sanzione da euro 2.700 ad euro 5.400; d) in caso di ritardo non superiore ai centoventi giorni, la sanzione da euro 5.400 ad euro 10.800.
4. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, anche se oltre i centoventi giorni, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettera b), diminuite del venti per cento.
5. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono punite con le sanzioni di cui ai commi precedenti. In caso di adempimento contestuale si applica il disposto del comma 4.
6. L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 136, comma 5, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.

Art. 337

Comunicazioni relative alla banca dati sinistri ed al Centro di informazione italiano

1. L'omissione della comunicazione periodica di cui agli articoli 121 e 138 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 9.000.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 3.000.
3. Nei casi di cui al presente articolo il ritardo, non superiore a quindici giorni, comporta una riduzione alla metà del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l'omissione della comunicazione.

Art. 338

Altre violazioni

1. Qualunque inosservanza, diversa da quelle previste negli articoli precedenti, di disposizioni del titolo IX e del capo I del titolo XVI, o dalle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500.
-

CAPO IV

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

Art. 339

Pubblicità di contratti assicurativi

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 206, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
2. La medesima sanzione si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati a norma del comma 2 dell'art. 206.

Art. 340

Nota informativa

1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'art. 207 o 208 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

CAPO V

DOVERI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA

Art. 341

Doveri degli organi amministrativi

1. I componenti degli organi amministrativi e i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ed i rappresentanti generali delle succursali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che non effettuano le comunicazioni previste dal presente codice, non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP sono puniti, con la sanzione pecuniaria da euro 40.000 a euro 200.000.
2. I componenti degli organi amministrativi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 213, comma 1, sono puniti, con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

Art. 342

Doveri degli organi di controllo

1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 213, comma 1 e 3, si applica, la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 213, comma 1, 3 e 5.
3. L'ISVAP informa il Ministero di Giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 343

Doveri della società di revisione

1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 213, comma 1, 2 e 4, sono
-

segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 213, comma 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

Art. 344

Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 213, comma 1, 2 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 31 o dall'art. 34 si applica la sanzione pecuniaria da euro 4.000 a euro 20.000.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi del comma 1 e 2.
4. Nei casi di particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.

CAPO VI

INTERMEDIARI E PERITI DI ASSICURAZIONE

Art. 345

Sanzioni pecuniarie relative agli intermediari ed agli intermediari collegati

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli ... da parte degli intermediari registrati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000, anche se commessa da propri dipendenti, collaboratori o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

CAPO VII

DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROCEDIMENTO

Art. 346

Destinatari delle sanzioni pecuniarie

1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.

Art. 347

Procedura di applicazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei titolari di crediti di assicurazione, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i

soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

2. Se previsto dalla norma sanzionatoria, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento secondo l'importo determinato dall'ISVAP nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue l'obbligazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione presso l'ISVAP dinanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o gradi equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, che la presiede, e da quattro componenti, di cui due esterni all'Istituto, scelti fra persone con particolare esperienza in materia assicurativa. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'ISVAP.
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione e, comunque, nei limiti del disposto degli articoli 8 e 8-bis della legge 14 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministro delle Attività Produttive, ricevuta la proposta formulata dal Presidente dell'ISVAP sulle risultanze della decisione della Commissione consultiva, decide la sanzione con decreto, che viene successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Avverso il decreto ministeriale di applicazione della sanzione è ammesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ricorso al giudice amministrativo competente in relazione alla sede legale o alla residenza del ricorrente. La difesa in giudizio dell'amministrazione è affidata all'ISVAP, che vi provvede con i propri legali.
8. I decreti ministeriali, che comminano le sanzioni pecuniarie e le sentenze dei magistrati amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati, per ragioni di interesse generale e di informazione degli assicurati, nel Bollettino dell'ISVAP.

Art. 348

Norme sul pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 325 comma 4, 327 comma 4, 330, 339, 340, 341, 342, 343 e 344 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
 2. Nei casi in cui la violazione è estinta con il pagamento in misura ridotta l'ISVAP pubblica sul Bollettino un avviso che riporta gli estremi del destinatario dell'accertamento, l'importo della sanzione effettivamente pagata e una sommaria descrizione dell'addebito notificato.
 3. Il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
 4. Le sanzioni comminate in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
-

CAPO VIII DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO

Art. 349

Intermediari, intermediari collegati e periti assicurativi

1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, gli intermediari collegati ed i periti assicurativi che, nell'esercizio della loro attività, tengano una condotta o compiano atti in difformità dall'etica, dalla dignità e dal decoro oppure violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) sospensione; d) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di superiore manchevolezza. La sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi, è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati, alle imprese con le quali l'intermediario ovvero il perito ha incarichi in corso di esecuzione.

Art. 350

Destinatari delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione comporta, fatta salva la sostituzione con altro soggetto idoneo, la cancellazione dal registro dell'intermediario per conto o a beneficio del quale la persona fisica ha operato.
3. La cancellazione non è disposta se viene data la prova che l'autore della violazione ha commesso l'illecito per trarne personale vantaggio e senza che si possa ravvisare una colpa dell'intermediario di cui al comma 2.

Art. 351

Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
 2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione presso l'ISVAP dinanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
 3. Il Collegio di garanzia è composto dal Presidente, magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa. L'ISVAP stabilisce con provvedimento pubblicato nel Bollettino le norme sulla procedura dinanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.
 4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma precedente, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la
-

violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.

5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Presidente del Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Avverso il provvedimento di applicazione della sanzione è ammesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ricorso al giudice amministrativo competente in relazione alla residenza del ricorrente. Alla difesa in giudizio l'ISVAP provvede con i propri legali.
7. I provvedimenti che comminano le sanzioni disciplinari di sospensione e radiazione e le sentenze dei magistrati amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicate, per ragioni di interesse generale e di informazione degli assicurati, nel Bollettino dell'ISVAP.

Art. 352

Provvedimenti cautelari applicabili agli intermediari

1. L'ISVAP, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'intermediario dall'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero delle disposizioni di attuazione del presente codice.
2. L'ISVAP può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora l'intermediario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del testo unico bancario; d) reati previsti dal testo unico dell'intermediazione finanziaria; e) reati previsti dal presente codice.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 353

Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione

1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 354

Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo sulle attività patrimoniali

1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'art. 244, comma 2, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa.
 2. Le annotazioni di vincolo, previste dall'art. 244, comma 3, da eseguire su ogni altro bene, diverso dagli immobili, localizzato nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte di bollo, od ad altra imposta sostitutiva, a tassa fissa.
 3. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.
-

Art. 355

Unitarietà del periodo d'imposta per l'impresa in amministrazione straordinaria

1. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari a chiusura dell'amministrazione straordinaria costituisce un unico periodo d'imposta.
2. I ricostituiti organi amministrativi dell'impresa, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'ISVAP, presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo relativo all'amministrazione straordinaria secondo le disposizioni tributarie vigenti.

Art. 356

Imposta di registro nei giudizi di responsabilità

1. Le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari di condanna emessi in qualunque grado di giudizio a carico dei disciolti componenti degli organi amministrativi e di controllo e dei direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, della società di revisione e dell'attuario revisore, a seguito delle azioni di responsabilità di cui agli articoli 254, comma 5, e 270, comma 5, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa in deroga all'art. 8 della tariffa allegata al testo unico di cui al d.P.R. 24 aprile 1986, n. 131.

CAPO II**CONTRIBUTI DI VIGILANZA**

Art. 357

Contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato "contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione", nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'art. 14; b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo di cui all'art. 28, comma 5; c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo di cui all'art. 55, comma 2; d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'art. 59, comma 5; e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V all'albo di cui all'art. 65, comma 2.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 358

Contributo di vigilanza a carico degli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione

1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato "contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione" nella misura massima di Euro
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'art. 357, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

Art. 359

Contributo di vigilanza a carico degli iscritti al ruolo dei periti assicurativi

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato "contributo di vigilanza sui periti assicurativi" nella misura massima di Euro ...
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'art. 357, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

**CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 360

Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate o già ammesse all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi

1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'art. 14
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14 e 28, comma 5.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 4, comma 5 e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dall'art. 59, comma 5.

5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione V dell'albo previsto dagli articoli 39, comma 5, e 65, comma 2.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'art. 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'art. 26.

Art. 361

Norme particolari in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche dei rami vita

1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.

Art. 362

Inclusione degli utili futuri nel margine di solvibilità disponibile delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita

1. Sino al 31 dicembre 2009 su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal provvedimento di attuazione del titolo III.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1 l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Art. 363

Imprese in liquidazione coatta

1. Le disposizioni di cui all'art. 272 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.174 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei citati decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Gli

articoli 266, comma 2, 270, 272, comma 2, si applicano a tutte le procedure in corso all'entrata in vigore del presente codice.

2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive emana, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 364

Autorizzazioni rilasciate per l'assunzione di partecipazioni qualificate o del controllo di imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 365

Intermediari già iscritti

1. Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di intermediario di assicurazione o di riassicurazione e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritte all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritte di diritto nella corrispondente sezione dell'apposito registro.

Art. 366

Periti di assicurazione già iscritti

1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'art. 139.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 367

Istituzioni e enti esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle assicurazioni private

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 e successive modificazioni; c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.A., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'art.127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto legge 13 settembre 2002, convertito in legge 13 novembre 2002, n. 256; e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni; f) le società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818 che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; h) le imprese che esercitano unicamente l'attività di assistenza, di cui al numero 18 dell'art. 2, comma 3, allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi 200.000 euro.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 la SACE S.p.A. è sottoposta alle disposizioni del titolo VII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice e della legge 12 agosto 1982, n. 576, le attività della SACE S.p.A. che non beneficino della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a Euro 100.000 per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipolino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo VIII, capo III, e XII in quanto compatibili.

Art. 368

Regioni a statuto speciale

1. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
2. Sono riservati al Ministro delle Attività Produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
3. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
4. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dal comma 2.

Art. 369

Esercizio congiunto dei rami vita e danni

1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'art. 1, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. Con provvedimento l'ISVAP stabilisce i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione; b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la

disponibilità del margine di solvibilità richiesto; c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 370

Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

1. Le imprese che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con provvedimento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.

Art. 371

Modifiche alla legislazione vigente

1. L'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

"1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel Codice delle assicurazioni private.

2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta".
 2. Nell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole *"del contributo determinato ai sensi dell'art. 25"* sono sostituite dalle seguenti: *"del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza"*.
 3. Nell'art. 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole *"all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"agli articoli 388, 389 e 390 del Codice delle assicurazioni private"*.
 4. Nell'art. 29 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole *"del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 388, 389 e 390 del Codice delle assicurazioni private"*. Nel secondo comma le parole *"del tesoro"* sono sostituite con *"dell'economia e delle finanze"*.
 5. L'art. 3 della legge della legge 12 agosto 1982, n. 576 assume il numero 1, l'art. 4, nel testo riformulato dal comma 1, il numero 2, l'art. 5 il numero 3, l'art. 9 il numero 4, l'art. 10 il numero 5, l'art. 11 il numero 6, l'art. 13 il numero 7, l'art. 14 il numero 8, l'art. 17 il numero 9, l'art. 19 il
-

numero 10, l'art. 20 il numero 11, l'art. 21 il numero 12, l'art. 23 il numero 13 e, infine, l'art. 29 il numero 14. Ciascun articolo riporta inoltre la numerazione dei commi, conservando il medesimo ordine di ciascun paragrafo.

6. Nell'art. 2547 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, le parole "*dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione*" sono sostituite dalle seguenti "*dal codice delle assicurazioni private*" e dopo le parole "*società cooperative*" sono aggiunte le seguenti "*per azioni*".

Art. 372

Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private

1. Dopo l'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: Art. 1-bis "*Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli a motore e dei natanti a fronte delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale*"
 1. *Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'assicuratore, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.*
 2. *Il contributo si applica, con aliquota del 10,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.*
2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la seguente lettera: "g) le assicurazioni di assistenza." Nella tariffa annessa come allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, è inserita la voce "assicurazioni assistenza" ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l'art. 6 della legge 19 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: Art. 6-bis "*Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi*"
 1. *Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.*
 2. *Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata all'ufficio unico delle entrate di Roma e all'ISVAP.*
 3. *Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.*
 4. *Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.*
 5. *Il rappresentante deve presentare ogni mese all'Ufficio delle Entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.*
 6. *Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della presente legge.*
4. Dopo l'art. 6-bis della legge 19 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: Art. 6-ter "*Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria*"
 1. *L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo*

globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.

2. *L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.*

Art. 373

Deducibilità degli accantonamenti rappresentativi delle riserve tecniche

1. Nell'art. 112 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto legislativo n.... del ..., è inserito ai commi 1 e 2, con conseguente rinumerazione dei commi esistenti, i seguenti:
 1. *Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche effettuate in conformità alle disposizioni del codice delle assicurazioni private.*
 2. *Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano i rami danni sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche effettuate in conformità alle disposizioni del codice delle assicurazioni private.*

CAPO V ABROGAZIONI

Art. 374

Norme espressamente abrogate

1. Fermo quanto disposto dall'art. 20, comma 3, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
 - a) il Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
 - b) il Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
 - c) gli articoli di cui al capo XX del titolo III del libro IV del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
 - d) il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
 - e) la Legge 24 dicembre 1969, n. 990;
 - f) il Decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
 - g) il Decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738;
 - h) la Legge 7 febbraio 1979, n. 48;
 - i) l'art. 5, comma 1, 2 e 3, l'art. 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, comma 5 e 6, e 25 della Legge 12 agosto 1982, n. 576;
 - j) la Legge 28 novembre 1984, n. 792;
 - k) la Legge 22 ottobre 1986, n. 742;
 - l) la Legge 22 dicembre 1986, n. 772;
 - m) la Legge 7 agosto 1990, n. 242;
 - n) la Legge 9 gennaio 1991, n. 20;
 - o) il Decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
 - p) l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - q) la Legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 - r) gli art. 26, 30 e 33 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142;

- s) il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993;
 - t) il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
 - u) l'art. 12 del Decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35;
 - v) il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
 - w) il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 - x) il Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
 - y) l'art. 38 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - z) il Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
 - aa) l'art. 45, comma 11, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - bb) il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
 - cc) l'art. 27, comma 13, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - dd) il Decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito nella legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - ee) l'art. 89 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - ff) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 5 marzo 2001, n. 57;
 - gg) il Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
 - hh) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 - ii) l'art. 81, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - jj) il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
 - kk) il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
 - ll) il Decreto legislativo ... del ... (Direttiva 2002/12/CE e 2002/13/CE);
2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione emanati ai sensi del presente codice:
- a) il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, risultando le relative violazioni punite ai sensi dei corrispondenti articoli di cui al capo IV del titolo XVII;
 - b) il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, risultando le relative violazioni punite ai sensi dei corrispondenti articoli di cui al capo III del titolo XVII;
 - c) il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, risultando le relative violazioni punite ai sensi dei corrispondenti articoli di cui al capo III del titolo XVII;
 - d) l'art. 6, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, risultando le relative violazioni punite ai sensi dei corrispondenti articoli di cui al capo V del titolo XVII;
 - e) gli articoli 46 e 51 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 175, risultando le relative violazioni punite ai sensi dell'art. 358, comma 1.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'art. 406. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 378, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. L'ISVAP, nello spirito di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico provvedimento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni propria previgente normativa.
6. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
-

Art. 375
Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2005.
 2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro il 30 giugno 2006.
 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
-